

Elezioni comunali 2022

L'Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio

In allegato:

- A normativa applicabile
- B esempi di espressione del voto e registrazione nelle tabelle di scrutinio
- c destinazione delle buste dell'Ufficio elettorale di sezione

A cura del Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione

Stampa: Centro stampa regionale Servizio logistica, protocollo, vigilanza cooperative e servizi generali

Sommario

Parte I

L'Ufficio elettorale di sezione	9
Composizione dell'Ufficio	10
1. ll presidente	
2. Il vicepresidente	11
3. Gli scrutatori	11
4. Il segretario	
5. Sostituzioni	12
Rappresentanti di lista	12
6. Designazione	12
7. Consegna delle designazioni e verifica dei requisiti	
8. Facoltà	14
Uffici per la raccolta del voto nei luoghi di cura e di detenzione e del voto domiciliare	14
9. Sezione ospedaliera	14
10. Seggio speciale	15
11. Compiti del Seggio speciale	
12. Ufficio distaccato	
13. Raccolta del voto domiciliare	15
Materiale elettorale e sala della votazione	16
14. Il materiale per la votazione e lo scrutinio	16
15. Elenchi di particolari categorie di elettori	16
16. Materiale per il Seggio speciale e l'Ufficio distaccato	
17. Arredo della sala della votazione	
18. Accesso nella sala della votazione	
Sanzioni penali	18
19. Azione penale	19
Verbale dell'Ufficio	19
Parte II	
La votazione	21
Annotazioni nelle liste della sezione	22
Accertamento del numero degli elettori assegnati alla sezione	22
Autenticazione delle schede per le elezioni comunali	22
Votazione nella sezione	23
20. Elettori che votano nella sezione	
21. Ammissione degli elettori al voto	
22 Espressione del voto	24

Raccolta del voto dei degenti, dei detenuti e del voto domiciliare	25
23. Votazione nei luoghi di cura fino a 199 posti letto	25
24. Votazione nei luoghi di detenzione	26
25. Votazione presso il domicilio	26
Casi particolari nel corso della votazione	27
26. Voto assistito	27
27. Elettori non iscritti che votano nella sezione	28
28. Altri casi particolari	
29. Adempimenti dell'Ufficio	29
Operazioni di riscontro dopo la votazione	30
Parte III	
Lo scrutinio	31
Modalità di espressione del voto	32
Principi generali dello scrutinio	35
30. Principio del "favor voti"	
31. Principio di non riconoscibilità del voto	35
32. Principio della univocità del voto	36
Lo scrutinio relativo alle elezioni comunali	36
33. Modalità dello scrutinio	36
Schede bianche, casi di nullità e voti contestati	37
34. Schede bianche	37
35. Casi di nullità	37
36. Voti contestati	39
Operazioni di controllo dello scrutinio e operazioni finali	40
37. Controllo dello scrutinio	40
38. Formazione e invio delle buste	40
Lo scrutinio in caso di ballottaggio	41
Allegato A	
Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	42
Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati.	
Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.	48
Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223	

Legge 8 marzo 1989, n. 9552
Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
Legge 21 marzo 1990, n. 53
Legge 15 gennaio 1991, n. 1554 Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.
Decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1
Decreto-legge 1 aprile 2008, n. 4957 Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.
Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19
Legge regionale 11 marzo 2022, n. 5
Decreto legge 4 maggio 2022, n. 41
Allegato B
Esempi di espressione del voto e registrazione nelle tabelle di scrutinio83
Allegato C
Destinazione delle buste dell'Ufficio elettorale di sezione131

AVVERTENZA

Questa pubblicazione descrive le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione, dal momento dell'insediamento e sino alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio. Per la compilazione del verbale e per gli altri adempimenti materiali (chiusura della sala della votazione, formazione delle buste, ecc.) si rinvia alle relative istruzioni, allegate a ciascuna copia del verbale.

Si ricorda che il verbale è atto pubblico, al quale è attribuita fede privilegiata con riferimento alla dimostrazione della regolarità delle operazioni.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione nella compilazione del verbale, soprattutto per quanto riguarda i dati dello scrutinio, che costituiscono gli elementi in base ai quali l'Adunanza dei presidenti attribuisce i seggi e proclama gli eletti.

L'allegato **A** contiene le principali norme applicabili (per comodità di lettura sono indicati gli estremi delle norme nel testo vigente, senza citare le varie norme di modifica); nell'allegato **B** sono riportati alcuni esempi di espressione del voto e di registrazione nelle tabelle di scrutinio; nell'allegato **C** è indicata la destinazione delle buste contenenti gli atti delle operazioni dell'Ufficio.

Parte I

L'Ufficio elettorale di sezione

Composizione dell'Ufficio

L'Ufficio elettorale di sezione (di seguito "Ufficio") è composto dal presidente, quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e un segretario. ¹

L'Ufficio può legittimamente funzionare con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente; ² tuttavia, nel corso delle operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio tutti i componenti devono essere sempre presenti. ³

L'incarico di presidente, scrutatore e segretario è obbligatorio e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo. Il presidente, lo scrutatore e il segretario che, senza giustificato motivo, rifiuta l'incarico o non è presente all'atto dell'insediamento dell'Ufficio, è punito con la multa da euro 306 a euro 516. La stessa sanzione si applica ai componenti che, senza giustificato motivo, si allontanano dall'Ufficio prima del termine delle operazioni. 5

I componenti, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali. ^e Per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo. ⁷

1. Il presidente

Il presidente dell'Ufficio è nominato dal Presidente della Corte d'appello competente entro il trentesimo giorno precedente la votazione. Il ventesimo giorno precedente la votazione la Corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti nominati.

Se il presidente nominato non è in grado, per giustificati motivi, di assumere l'incarico, deve avvertire immediatamente il sindaco e il Presidente della Corte d'appello, il quale nomina un nuovo presidente. Se la nomina di un sostituto non risulta possibile, la presidenza dell'Ufficio è assunta dal sindaco o da un suo delegato. ¹⁰ Dopo l'insediamento dell'Ufficio il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente.

Il presidente:

- a) decide, sentiti gli scrutatori, su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni e sui reclami, anche orali, presentati; 11
- b) decide, sentiti gli scrutatori, sulla nullità dei voti e sull'attribuzione dei voti contestati; 12
- c) accerta il numero totale dei votanti e dichiara il risultato dello scrutinio; 13

Articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; articolo 1, comma 3, della legge regionale 11 marzo 2022, n. 5.

² Articolo 66, secondo comma, del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

Articolo 45, quinto comma, del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

Articolo 40 del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

Articolo 108 del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

Articolo 40 del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

Articolo 112 del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

Articolo 20, secondo comma, del d.P.R. 570/1960; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

Articolo 35, quarto comma, del d.P.R. 361/1957.

Articolo 35, quinto comma, del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

Articolo 22, comma 9, della legge regionale 19/2013.

Articolo 22, comma 9, della legge regionale 19/2013.

Articoli 54, comma 1, e 66, comma 1, della legge regionale 19/2013.

- d) esercita le funzioni di polizia previste dalla legge. In particolare: 14
 - dispone degli agenti della Forza pubblica per far espellere o arrestare chi disturba il regolare svolgimento delle operazioni o commette reato;
 - dispone di sua iniziativa, o su richiesta degli scrutatori, l'ingresso e la permanenza nella sala della votazione degli appartenenti alla Forza pubblica;
 - presenta alle autorità civili e militari le richieste ritenute opportune per assicurare agli elettori il libero accesso al seggio e impedire gli assembramenti all'esterno;
 - dispone, con ordinanza motivata e sentiti gli scrutatori, l'allontanamento degli elettori che hanno già votato quando ritiene che la loro permanenza turbi il regolare svolgimento delle operazioni;
 - dispone l'allontanamento dalla cabina degli elettori che indugiano senza motivo nella votazione o che non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto;
 - allontana dalla sala, sentiti gli scrutatori, il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni.

2. Il vicepresidente

Il vicepresidente è scelto dal presidente tra gli scrutatori. Coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza temporanea sopraggiunta dopo l'insediamento dell'Ufficio. ¹⁵

3. Gli scrutatori

Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno precedente la votazione. La Commissione forma anche una graduatoria di ulteriori nominativi per sostituire gli scrutatori che non sono presenti all'atto dell'insediamento dell'Ufficio. ¹⁶

La nomina effettuata in occasione del primo turno vale anche per l'eventuale ballottaggio.

Gli scrutatori:

- a) partecipano alle operazioni di autenticazione delle schede, identificano gli elettori e coadiuvano il presidente nelle operazioni di votazione e di scrutinio;
- b) esprimono parere obbligatorio sui problemi che si verificano durante le operazioni e sui reclami, anche orali, presentati, nonché sull'attribuzione dei voti contestati. Esprimono, inoltre, parere obbligatorio nel caso in cui il presidente intenda emanare l'ordinanza di sgombero della sala nei confronti degli elettori che hanno già votato. In materia di polizia, se tre scrutatori lo richiedono, il presidente ha l'obbligo di far entrare la Forza pubblica nella sala;
- c) esprimono ulteriori pareri su richiesta del presidente.

4. Il segretario

Il segretario è scelto dal presidente, prima dell'insediamento dell'Ufficio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istru-

Articoli 26, secondo comma, e 44 del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

Articolo 40 del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

Articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95.

zione di secondo grado. ¹⁷ In caso di temporanea assenza o impedimento del segretario, il presidente sceglie tra gli scrutatori un sostituto.

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni dell'Ufficio provvedendo, in particolare, alla compilazione del verbale, alla registrazione dei voti nelle tabelle di scrutinio, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla preparazione delle buste.

5. Sostituzioni

La composizione dell'Ufficio resta invariata così com'era all'inizio delle operazioni del sabato, anche se nel frattempo si presentano gli scrutatori che erano stati sostituiti perché assenti all'atto dell'insediamento.

Se dopo l'insediamento dell'Ufficio alcuni dei componenti risultano assenti per sopravvenuto impedimento, si provvede alla sostituzione degli stessi con le modalità ordinarie sopra illustrate, eventualmente anche chiamando coloro che erano stati inizialmente designati e non si erano presentati il sabato.

Della composizione dell'Ufficio e della eventuale sostituzione di alcuni componenti è dato atto nel verbale.

Rappresentanti di lista

6. Designazione

I delegati delle liste dei candidati possono designare presso ciascun Ufficio due rappresentanti di lista, uno effettivo e uno supplente. 18

La designazione deve essere effettuata in forma scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali: 19

- notai;
- giudici di pace;
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali;
- segretari delle procure della Repubblica;
- membri del Parlamento;
- consiglieri regionali;
- sindaci e assessori comunali;
- presidenti dei consigli comunali;
- presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali;
- consiglieri comunali;
- segretari comunali;
- funzionari incaricati dal sindaco; 20
- avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di ap-

Articolo 2, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

Articolo 26, comma 1, della legge regionale 19/2013.

Articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53; articolo 6, della legge regionale 19/2013.

è superato l'orientamento ai sensi del quale si ritenevano competenti ad autenticare solamente i funzionari che avevano ricevuto apposito specifico incarico e non anche quelli autorizzati alle autentiche in via generale (Consiglio di Stato, V Sezione, 6 settembre 2010. n. 6459).

partenenza.

La comunicazione all'ordine di appartenenza della disponibilità ad autenticare da parte degli avvocati iscritti è indispensabile, pena l'invalidità delle loro autenticazioni (Consiglio di Stato, Il Sezione, 13 settembre 2021, n. 6280). I nominativi degli avvocati che comunicano la propria disponibilità ad autenticare devono essere tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

I consiglieri comunali non devono più comunicare al sindaco la propria disponibilità ad autenticare.

I soggetti competenti dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (per quanto riguarda la potestà autenticatoria del pubblico ufficiale, si rinvia alla pubblicazione "Presentazione e ammissione delle candidature").

L'autenticazione [come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445] deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del citato d.P.R., e cioè: ²¹

- a) deve essere effettuata di seguito alla sottoscrizione;
- b) il pubblico ufficiale che autentica deve attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante;
- c) il pubblico ufficiale, inoltre, deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, e deve apporre la propria firma e il timbro dell'Ufficio.

L'accertamento dell'identità del sottoscrittore avviene sulla base di un documento con fotografia, ²² oppure per conoscenza personale.

7. Consegna delle designazioni e verifica dei requisiti

Le designazioni dei rappresentanti di lista sono presentate entro il venerdì precedente la votazione al segretario comunale, che ne cura la trasmissione agli Uffici di sezione. In alternativa, le designazioni possono essere consegnate direttamente ai presidenti di seggio il sabato pomeriggio oppure la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione. ²³

Le designazioni dei rappresentanti di lista per tutte le sezioni dello stesso comune possono essere contenute in un unico atto; in questo caso al presidente dell'Ufficio viene presentato un estratto autenticato, contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

I presidenti verificano che la designazione dei rappresentanti di lista sia regolare tenendo presente che:

- a) solo i delegati di lista possono designare i rappresentanti. A tal fine, ai presidenti degli Uffici viene consegnato dal comune l'elenco dei delegati;
- b) il rappresentante designato deve essere elettore del comune; 24
- c) l'autenticazione delle firme dei delegati deve essere effettuata nei modi sopra descritti.

Parere 29 marzo 2002, n. 3650 della Direzione regionale per le autonome locali.

Non sono pertanto da ritenersi validi ai fini dell'identificazione del sottoscrittore il codice fiscale o documenti attestanti il titolo alla pensione (Consiglio di Stato, V Sezione, 18 giugno 2001, n. 3212).

Articolo 25, primo comma, del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

Articolo 26, comma 1, della legge regionale 19/2013.

Quando tali condizioni non sussistono, in tutto o in parte, o non sono comprovate, il presidente non può ammettere ad assistere alle operazioni i rappresentanti designati.

La designazione dei rappresentanti di lista vale con riferimento anche all'eventuale turno di ballottaggio, fatte salve diverse determinazioni dei delegati di lista.

8. Facoltà

I rappresentanti di lista non fanno parte dell'Ufficio e possono presentarsi anche nel corso delle operazioni, purché le designazioni siano state precedentemente presentate nei termini e nei modi indicati. Della loro designazione e della loro effettiva presenza nel corso delle operazioni viene dato atto nel verbale.

I rappresentanti di lista effettivi o, in caso di assenza, quelli supplenti:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni;
- b) possono firmare le strisce di chiusura dell'urna e la busta contenente gli atti della votazione;
- c) firmano in ciascun foglio il verbale dell'Ufficio e lo sottoscrivono; 25
- d) possono portare, all'interno della sala della votazione, un distintivo con riprodotto il contrassegno della lista.

Ai sensi delle norme in materia di protezione dei dati personali, i rappresentanti non possono compilare elenchi nominativi degli elettori che hanno o non hanno votato.

Il presidente dell'Ufficio, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, garantisce ai rappresentanti di lista la concreta possibilità di adempiere al loro incarico.

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065. ²⁶

Anche i rappresentanti di lista, al pari dei componenti dell'Ufficio, durante l'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali. ²⁷ Per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo. ²⁸

Uffici per la raccolta del voto nei luoghi di cura e di detenzione e del voto domiciliare

9. Sezione ospedaliera

Negli ospedali con almeno 200 posti letto è istituita (ogni 500 letti o frazioni di 500) una Sezione ospedaliera nella quale si insedia un Ufficio composto e funzionante secondo la disciplina prevista per gli ordinari Uffici elettorali di sezione. ²⁹

Articolo 67, comma 3, della legge regionale 19/2013.

Articolo 104, sesto comma, del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

Articolo 40 del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

Articolo 112 del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

Articolo 52 del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

Nella sezione ospedaliera votano gli elettori ricoverati nonché, se ne hanno fatto richiesta al comune, gli elettori che fanno parte del personale dell'istituto di cura.

Per la raccolta del voto degli elettori ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi nelle cabine, nella Sezione ospedaliera viene costituito il Seggio speciale di cui al successivo paragrafo. ³⁰

10. Seggio speciale

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali o altri luoghi di cura ³¹ con almeno 100 e fino a 199 posti letto o istituti di detenzione viene costituito il Seggio speciale. ³²

Il Seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal Presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori nominati nei termini e nei modi ordinari. Il segretario è scelto dal presidente tra i due scrutatori. ³³

Il Seggio speciale si insedia contemporaneamente all'Ufficio di sezione. La sostituzione dei componenti assenti o impossibilitati avviene nei modi già descritti.

11. Compiti del Seggio speciale

Il Seggio speciale ha il compito di raccogliere il voto degli elettori del comune:

- a) ricoverati nei luoghi di cura da 100 a 199 posti letto;
- b) detenuti nei luoghi di detenzione;
- c) ricoverati nei luoghi di cura con almeno 200 posti letto (sezione ospedaliera) impossibilitati a recarsi nella cabina per esprimere il voto.

Nessun altro compito è attribuito al Seggio speciale; in particolare, i componenti del Seggio speciale non partecipano alle operazioni di autenticazione delle schede né a quelle di scrutinio.

12. Ufficio distaccato

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali o altri luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori del comune ricoverati è raccolto dall'Ufficio distaccato (Seggio volante), di cui fanno parte il presidente, uno degli scrutatori e il segretario dell'Ufficio di sezione. 34

Come nel caso del Seggio speciale, i compiti dell'Ufficio distaccato sono limitati alla raccolta del voto presso il luogo di cura.

13. Raccolta del voto domiciliare

L'Ufficio distaccato viene costituito anche nelle sezioni nella cui circoscrizione hanno la pro-

Articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

Nell'espressione "altri luoghi di cura" sono comprese anche le strutture sanitarie (anche di modesta entità, quali le infermerie) presenti nelle case di riposo e negli istituti per l'assistenza e la riabilitazione dei lungodegenti.

Articolo 9 della legge 136/1976; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

Articolo 9 della legge 136/1976; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

Articolo 53 del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

pria dimora elettori del comune ammessi al voto domiciliare. 35

Naturalmente, se nella stessa sezione esistono sia luoghi di cura con meno di 100 posti letto, sia elettori ammessi al voto domiciliare, in quella sezione viene costituito un unico Ufficio distaccato, che procederà alla raccolta del voto di entrambe le categorie di elettori.

Materiale elettorale e sala della votazione

14. Il materiale per la votazione e lo scrutinio

La mattina del sabato che precede il giorno della votazione il presidente dell'Ufficio si presenta in comune per ricevere: ³⁶

- a) le schede di votazione, chiuse in scatole sigillate;
- b) il bollo della sezione, chiuso in una scatola sigillata;
- c) l'urna per la votazione;
- d) le matite copiative per l'espressione del voto;
- e) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione o dalla Sottocommissione elettorale circondariale, ed eventualmente la lista elettorale aggiunta dei cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea che hanno chiesto di votare nonché le altre liste aggiunte;
- f) tre copie del manifesto delle candidature (due copie sono affisse nella sala della votazione e una rimane a disposizione dell'Ufficio);
- g) il manifesto esplicativo delle modalità di voto, da affiggere nella sala della votazione;
- h) il verbale, o il relativo estratto, di nomina degli scrutatori ed, eventualmente, anche quello di nomina degli scrutatori del Seggio speciale;
- i) l'elenco dei delegati di lista autorizzati a designare i rappresentanti, nonché le designazioni eventualmente già presentate alla segreteria del comune;
- I) gli stampati (buste, verbali, tabelle di scrutinio) da utilizzare nel corso delle operazioni.

Il presidente controlla che tutto il materiale sia stato consegnato e segnala all'Ufficio elettorale del Comune eventuali carenze o inconvenienti.

Ricevuti in consegna gli oggetti e gli stampati, il presidente diviene responsabile della loro conservazione e custodia.

15. Elenchi di particolari categorie di elettori

Al presidente dell'Ufficio sono inoltre consegnati gli elenchi delle seguenti categorie di elettori iscritti nelle liste della sezione:

- a) elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente quello della votazione) o prima della revisione, ma non cancellati dalle liste;
- b) elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
- c) elettori che hanno perso il diritto elettorale a seguito di provvedimento intervenuto dopo la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;

Articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

Articolo 30 del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022; articolo 42 della legge regionale 19/2013.

- d) elettori degenti o detenuti che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura o nel luogo di detenzione;
- e) elettori che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione di altre sezioni del comune:
- f) elettori ammessi a votare in base ad attestazione del sindaco:
- g) elettori residenti all'estero.

16. Materiale per il Seggio speciale e l'Ufficio distaccato

Nelle sezioni nelle quali viene costituito il Seggio speciale o l'Ufficio distaccato, il presidente riceve anche:

- a) un secondo bollo da utilizzare solo per timbrare la tessera elettorale degli elettori degenti o detenuti; se vi sono elettori ammessi al voto domiciliare, il bollo da utilizzare solo per timbrare la tessera elettorale di tale categoria di elettori;
- b) gli elenchi degli elettori, della stessa o di altre sezioni del comune, che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura o di detenzione esistente nella circoscrizione della sezione:
- c) gli elenchi degli elettori, della stessa o di altre sezioni del comune, che hanno dichiarato di voler votare presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione della sezione;
- d) gli stampati (buste, verbali) necessari per le operazioni del Seggio speciale o dell'Ufficio distaccato.

17. Arredo della sala della votazione

L'arredo della sala della votazione deve rispettare i seguenti requisiti:

a) urna

l'urna è collocata sul tavolo in modo da essere sempre visibile a tutti; ³⁷

b) cabine per l'espressione del voto

in ogni sezione sono installate, salva comprovata impossibilità, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap.

Le cabine devono essere separate l'una dall'altra e collocate in modo da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo che divide la sala; il tavolo all'interno delle cabine deve essere completamente sgombro;

c) manifesti da affiggere nella sala

all'interno della sala devono essere affissi, in modo da consentire un'agevole lettura anche da parte degli elettori non deambulanti, il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto. ³⁸ Nella sala inoltre deve essere affisso il manifesto che ricorda il divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini;

d) illuminazione della sala e delle cabine

i mezzi di illuminazione, normale e sussidiaria, devono essere disposti in modo che la sala e le cabine siano sufficientemente illuminate anche nelle ore notturne;

e) sala priva di barriere architettoniche

nella sezione ubicata in sede priva di barriere architettoniche, gli arredi sono dispo-

Articolo 42, quarto comma, del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

Articolo 43, comma 2, della legge regionale 19/2013.

sti in modo da permettere agli elettori non deambulanti: di leggere il manifesto delle candidature; di votare in assoluta segretezza; di svolgere eventualmente le funzioni di componente dell'Ufficio o di rappresentante; di assistere alle operazioni. ³⁹

Almeno una delle cabine deve essere attrezzata con un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, posto all'altezza di circa cm. 80. In alternativa, è predisposto un tavolo addossato ad una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo e munito di ripari.

La sezione è segnalata con il simbolo dei portatori di handicap. 40

Il presidente dell'Ufficio verifica la sussistenza di tali requisiti. I presidenti delle sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto accertano che negli stessi sia stata predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto. Analoga verifica effettuano i presidenti del Seggio speciale.

18. Accesso nella sala della votazione

Nella sala della votazione possono entrare soltanto gli elettori in possesso della tessera elettorale che attesta l'iscrizione nella lista della sezione o di altro documento che dia diritto di votare nella sezione. 41

Nella parte della sala destinata all'Ufficio gli elettori possono entrare solo per votare, o per identificare o aiutare altro elettore, trattenendosi per il tempo strettamente necessario. 42

Possono in ogni caso entrare nella sala:

- a) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, su richiesta del presidente o, in caso di tumulti o disordini, anche senza richiesta;
- b) gli ufficiali giudiziari, per la notifica dei reclami relativi alle operazioni;
- c) tutti coloro i quali devono compiere incarichi previsti dalla legge.

Sanzioni penali

È opportuno che il presidente dell'Ufficio, all'atto dell'insediamento, ricordi le sanzioni penali previste nei confronti dei componenti e dei rappresentanti per violazione delle norme di legge.

Gli articoli del d.P.R. 361/1957 sui quali è opportuno richiamare l'attenzione sono i seguenti: 100, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112. Si tratta di disposizioni che prevedono sanzioni anche nei confronti di chiunque turba, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio.

In sintesi, i componenti dell'Ufficio possono incorrere nelle responsabilità e sanzioni penali previste a carico di chi:

a) non compie o ritarda le operazioni necessarie per la preparazione tecnica o per il normale svolgimento degli scrutini;

Articolo 2, comma 1, della legge 15/1991; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

⁴⁰ Allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

⁴¹ Articolo 43, primo comma, del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

⁴² Articolo 42, terzo comma, del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

- b) si adopera, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio delle stesse, per vincolare i suffragi degli elettori a favore o in pregiudizio di liste o candidati o a indurli all'astensione:
- c) turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o altera il risultato della votazione:
- d) concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione:
- e) contravviene alle disposizioni concernenti le operazioni di scrutinio e di accertamento e attestazione dei voti nel verbale:
- f) con specifico riferimento al segretario del seggio, rifiuta di inserire nel verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori.

19. Azione penale

Il presidente, gli scrutatori e il segretario, in qualità di pubblici ufficiali, hanno l'obbligo di rilevare i casi di violazione di legge che rivestono estremi di reato, facendo rapporto al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 43

Al medesimo obbligo sono soggetti gli agenti della Forza pubblica e delle forze armate incaricati di prestare servizio di ordine pubblico presso le sezioni.

Se la violazione è commessa dal presidente, dal vicepresidente, da elettori o da rappresentanti di lista, gli scrutatori e il segretario promuovono direttamente l'azione penale richiedendo l'intervento della competente autorità giudiziaria, oppure sollecitano il presidente o il vicepresidente a promuovere l'azione.

L'elettore che, trovandosi nella sala della votazione, rilevi violazioni di legge o irregolarità nelle operazioni di voto, può procedere alla relativa denuncia.

Verbale dell'Ufficio

Nel verbale dell'Ufficio vengono registrate dal segretario tutte le operazioni svolte e le decisioni adottate dal presidente. In apposito verbale vengono registrate le operazioni del Seggio speciale o dell'Ufficio distaccato.

Il verbale, compilato in due esemplari firmati in ciascun foglio e sottoscritti da tutti i componenti e dai rappresentanti di lista che lo richiedono, è atto pubblico al quale è attribuita fede privilegiata (fino a querela di falso) con riferimento alla regolarità delle operazioni documentate. 44

Il presidente e il segretario hanno la piena responsabilità della regolare compilazione del verbale e, in caso di inadempienza, incorrono nelle sanzioni amministrative o penali previste dalla legge.

Si raccomanda una scrupolosa compilazione del verbale, in particolare per quanto riguarda la parte relativa ai dati dello scrutinio, che costituiscono gli elementi in base ai quali l'Adunanza dei presidenti attribuisce i seggi e proclama gli eletti.

Articolo 331 del codice di procedura penale.

⁴⁴ Articolo 67, comma 2, della legge regionale 19/2013.

Parte II

La votazione

Annotazioni nelle liste della sezione

Dopo l'insediamento dell'Ufficio, il primo adempimento consiste nell'aggiornare le liste della sezione sulla base degli elenchi di cui ai **paragrafi 15.** e **16.**.

In particolare il presidente, accanto ai nominativi degli elettori della sezione:

- a) prende nota degli elettori che voteranno nel luogo di cura o nel luogo di detenzione;
- b) prende nota, depennandoli dalle liste, degli elettori che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione di altre sezioni del comune;
- c) prende nota degli elettori che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione della sezione.

Inoltre, il presidente aggiunge in calce alle liste i nominativi degli elettori di altre sezioni del comune che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione della sezione.

Accertamento del numero degli elettori assegnati alla sezione

Dopo che le liste della sezione sono state aggiornate, il presidente accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione, tenendo eventualmente conto anche degli elettori iscritti nella lista aggiunta dei cittadini dell'Unione europea e nella lista aggiunta degli elettori residenti in Provincia di Bolzano.

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione, per determinare il numero degli elettori assegnati devono essere considerati anche gli elettori che voteranno nel luogo di cura o di detenzione, risultanti dall'elenco di cui al **paragrafo 16.**, lettera *b*).

Autenticazione delle schede per le elezioni comunali

Deve essere autenticato un numero di schede corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione.

L'autenticazione delle schede relative alle elezioni comunali viene effettuata dopo aver autenticato le schede relative ai referendum abrogativi.

Il presidente apre la scatola contenente le schede di votazione e verifica la regolarità delle stesse. L'esito della verifica è comunicato al comune per la successiva segnalazione al Servizio elettorale della Regione.

Successivamente il presidente, dato atto nel verbale del numero indicato sul bollo della sezione, imprime lo stesso su ciascuna scheda.

L'autenticazione delle schede per le elezioni comunali consiste nella SOLA TIMBRATURA DELLA PARTE ESTERNA di ciascuna scheda con il bollo della sezione. (Articolo 45, comma 3, lett. d, della legge regionale 19/2013).

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione, non deve essere aperta la scatola che contiene il secondo bollo destinato alla timbratura delle tessere degli elettori degenti o detenuti. Analogamente, nelle sezioni nella cui circoscrizione vi sono elettori ammessi al voto domiciliare, non deve essere aperta la scatola che contiene il bollo

destinato alla timbratura delle relative tessere elettorali.

Conclusa l'autenticazione, il presidente verifica se il numero delle schede autenticate corrisponde a quello degli elettori assegnati alla sezione e ne dà atto nel verbale.

Durante le operazioni di autenticazione nessuno dei componenti dell'Ufficio può allontanarsi dalla sala.

Votazione nella sezione

La votazione si svolge, in occasione sia del primo turno che dell'eventuale ballottaggio, la domenica, dalle ore 07.00 alle ore 23.00. ⁴⁵ Gli elettori che all'ora stabilita come termine della votazione si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre tale termine. ⁴⁶

Ad eccezione degli elettori degenti, detenuti e di quelli ammessi al voto domiciliare (vedi *infra*), l'elettore vota presentandosi di persona presso la sezione nelle cui liste è iscritto. ⁴⁷

Il presidente può consentire che votino con precedenza rispetto agli altri elettori il sindaco, i funzionari di P.S., gli addetti al servizio elettorale del comune e tutti colori che nei giorni della votazione svolgono compiti istituzionali.

20. Elettori che votano nella sezione

Sono ammessi a votare nella sezione:

- a) gli iscritti nelle liste della sezione ed eventualmente gli iscritti nella lista elettorale aggiunta dei cittadini dell'Unione europea nonché gli iscritti nella lista elettorale aggiunta degli elettori residenti in Provincia di Bolzano;
- b) chi è stato dichiarato elettore del comune in base ad una sentenza della Corte d'appello o ad attestazione del sindaco; 48
- c) gli elettori non deambulanti iscritti nelle liste elettorali di altre sezioni del comune ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote; 49
- d) i componenti dell'Ufficio, i rappresentanti di lista, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica e i militari in servizio di ordine pubblico presso i seggi, ⁵ sempre che, per le elezioni comunali, gli stessi siano elettori del comune.

21. Ammissione degli elettori al voto

Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati e presentare la tessera elettorale. L'identificazione avviene: 51

Articolo1, comma 399, della legge 147/2013; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022

Articolo 64, primo comma, del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

⁴⁷ Articolo 55, primo comma, del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

⁴⁸ Articolo 48, comma 1, lett *b*), della legge regionale 19/2013.

⁴⁹ Articolo 48, comma 2, della legge regionale 19/2013.

Articolo 48, comma 1, lett c) e d), della legge regionale 19/2013.

Articolo 57, secondo comma, del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

a) mediante esibizione di uno dei seguenti documenti:

- carta di identità o altro documento di identificazione con fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, anche se scaduto. Può essere esibita anche la ricevuta di richiesta di rilascio della carta di identità elettronica (CIE), poiché contiene, oltre ai dati anagrafici dell'elettore, la sua fotografia e il numero della carta che verrà rilasciata;
- tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare;
- tessera di riconoscimento con fotografia rilasciata da un ordine professionale;
- b) **per attestazione di uno dei componenti dell'Ufficio** il quale dichiari di conoscere personalmente l'elettore.

Nel caso di falsa dichiarazione il componente dell'Ufficio è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065; 52

c) per attestazione di altro elettore del comune.

L'elettore che attesta deve essere a sua volta identificato; è da considerarsi identificato l'elettore già ammesso a votare nella stessa o in altre sezioni del comune.

Il presidente avverte l'elettore che, in caso di falsa attestazione, sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032. 53

In caso di dissenso sull'identità degli elettori, decide il presidente. 54

Nelle liste della sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione dell'elettore; nel caso di identificazione per attestazione, il soggetto che attesta appone la propria firma e il presidente fa prendere nota degli estremi del documento di identità.

Dopo l'identificazione dell'elettore e prima che il presidente consegni la scheda, uno scrutatore imprime il bollo della sezione e indica la data della votazione nell'apposito spazio della tessera elettorale.

L'elettore che si presenta a votare in base a sentenza o attestazione del sindaco esibisce, in luogo della tessera elettorale, la sentenza o l'attestazione. Su tali documenti il presidente prende nota dell'avvenuta ammissione al voto, appone la propria firma e imprime il bollo della sezione.

Se si svolgono contemporaneamente più consultazioni, ai fini dell'accertamento del numero dei votanti nelle liste della sezione si deve prendere nota dell'elettore che dichiara di non votare per qualche consultazione.

22. Espressione del voto

Il presidente consegna all'elettore la scheda e la matita copiativa. L'elettore esprime il voto all'interno della cabina e restituisce la scheda già piegata al presidente, insieme con la matita copiativa.

Si ricorda che è vietato l'utilizzo all'interno della cabina di telefoni cellulari con fotocamera o di altre apparecchiature in grado di registrare immagini. 55 Il presidente invita l'elettore a de-

Articolo 104, primo comma, del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

Articolo 104, primo comma, del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

Articolo 57, ultimo comma, del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

Articolo 1 del decreto-legge 27 gennaio 2008, n. 49.

positare le apparecchiature di cui sia eventualmente in possesso, prendendole in consegna e restituendole dopo l'espressione del voto.

Quando la scheda non è piegata il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.

Il presidente verifica che la scheda sia autenticata e che sulla parte esterna della stessa non vi siano segni o scritture che possono portare al riconoscimento dell'elettore. Quindi, la scheda viene inserita nell'urna.

Uno dei componenti dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna delle liste della sezione.

Ai fini dell'accertamento del numero dei votanti, nelle liste della sezione si deve prendere nota dell'elettore che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'ha inserita nell'urna.

Raccolta del voto dei degenti, dei detenuti e del voto domiciliare

23. Votazione nei luoghi di cura fino a 199 posti letto

Nelle sezioni con ospedali o altri luoghi di cura il voto dei degenti, anche se iscritti in altre sezioni dello stesso comune, viene raccolto dall'Ufficio distaccato (luoghi di cura con meno di 100 posti letto) o dal Seggio speciale (luoghi di cura da 100 a 199 posti letto). ⁵⁶

Il Seggio speciale e l'Ufficio distaccato procedono alla raccolta del voto degli elettori degenti durante l'orario in cui è aperta la votazione, il giorno e nelle ore preventivamente concordate con la direzione sanitaria. Per quanto riguarda l'Ufficio distaccato, durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente dell'Ufficio di sezione sono assunte dal vicepresidente e quelle di segretario sono affidate ad un altro scrutatore.

Nelle ore stabilite, l'Ufficio distaccato o il Seggio speciale si recano, accompagnati dai rappresentanti di lista che lo richiedono, presso il luogo di cura con le schede e l'altro materiale occorrente per la votazione (verbali, liste aggiunte, secondo bollo da utilizzare per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, matite copiative, ecc.).

Per la votazione viene inserito nella *Busta Os/1 C* un numero di schede autenticate pari al numero degli elettori degenti risultante dagli elenchi di cui al **paragrafo 16.**, lettera *b*), maggiorato del 10%.

I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi predisposti dal comune. All'atto della votazione, i nominativi degli elettori che votano nel luogo di cura vengono registrati nella lista aggiunta. Dopo l'espressione del voto l'attestazione esibita è allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti. In occasione dell'eventuale ballottaggio, invece, l'attestazione è allegata alla lista aggiunta. ⁵⁷

Nelle Sezioni ospedaliere le operazioni di votazione si svolgono nei modi descritti per gli ordinari Uffici elettorali di Sezione. Gli elettori degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi predisposti dal comune. Gli elettori che votano nelle Sezioni ospedaliere sono iscritti, all'atto della votazione, nelle liste della sezione. Il voto degli elettori degenti impossibilitati a recarsi nella cabina è raccolto dal Seggio speciale costituito presso la Sezione ospedaliera.

⁵⁷ Articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299; articolo 56, commi 3 e 4, della legge regionale 19/2013.

Le schede votate, chiuse nella *Busta Os/2 C* vengono riportate nella sezione elettorale e inserite nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato. Le schede deteriorate e quelle ritirate ad elettori esclusi dal voto sono conservate in una busta per essere poi unite alle analoghe schede presso la sezione.

Se nella circoscrizione della sezione esistono più luoghi di cura, le schede autenticate e quelle votate sono inserite in buste distinte per ciascun luogo di cura; per la registrazione degli elettori che votano viene utilizzata la stessa lista aggiunta; per la verbalizzazione delle operazioni vengono utilizzati distinti verbali.

24. Votazione nei luoghi di detenzione

Nelle sezioni con luoghi di detenzione il voto dei detenuti, anche se iscritti in altre sezioni dello stesso comune, viene raccolto dal Seggio speciale.

Il Seggio speciale procede alla raccolta del voto dei detenuti durante l'orario in cui è aperta la votazione, il giorno e nelle ore preventivamente concordate con la direzione del luogo di detenzione. Le modalità di raccolta del voto sono analoghe a quelle descritte al **paragrafo 23**..

I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi predisposti dal comune. Dopo l'espressione del voto l'attestazione esibita è allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti. In occasione dell'eventuale ballottaggio, invece, l'attestazione è allegata alla lista aggiunta. 58

Le schede autenticate per la votazione – in numero pari a quello dei detenuti aventi diritto al voto, risultante dagli elenchi di cui al **paragrafo 16.**, lett. b) maggiorato del 10% – e le schede votate sono inserite rispettivamente nelle *Buste D/1 C e D/2 C*.

25. Votazione presso il domicilio

Gli elettori del comune affetti da gravi infermità che si trovano in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e gli elettori intrasportabili perché affetti da gravissime infermità votano presso il proprio domicilio.

Il voto viene raccolto dall'Ufficio distaccato della sezione nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'elettore, anche se lo stesso è iscritto in altra sezione del comune.

L'Ufficio distaccato procede alla raccolta del voto domiciliare durante l'orario in cui è aperta la votazione, il giorno e nelle ore preventivamente concordate con gli interessati.

Nelle ore stabilite, l'Ufficio distaccato si reca, accompagnato dai rappresentanti di lista che lo richiedono, presso il domicilio degli elettori con le schede e l'altro materiale occorrente per la votazione. In particolare l'Ufficio porta con sé il verbale e gli elenchi di cui al **paragrafo 16.**, lettera c).

Per la votazione viene inserito in una busta un numero di schede autenticate pari al numero degli elettori risultante dagli elenchi di cui al **paragrafo 16.**, lettera *c*), maggiorato del 10%.

Gli elettori votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi predisposti dal comune. L'attestazione è allegata al verbale utilizzato per la raccolta del voto, sia nel primo che nel secondo turno.

Articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299; articolo 61, commi 3 e 4, della legge regionale

All'atto della votazione, a fianco dei nominativi contenuti negli elenchi viene annotata l'avvenuta espressione del voto.

Le schede votate, raccolte in una busta, vengono riportate nella sezione elettorale e inserite nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti negli elenchi che hanno votato. Successivamente, le annotazioni effettuate all'atto della votazione negli elenchi predisposti dal comune vengono riportate nelle liste della sezione; in particolare nelle liste viene attestata l'avvenuta espressione del voto presso il domicilio:

- a) da parte degli elettori della sezione;
- b) da parte degli elettori di altre sezioni del comune, aggiunti in calce alle liste della sezione in occasione dell'aggiornamento delle stesse, prima dell'inizio della votazione.

Casi particolari nel corso della votazione

26. Voto assistito

Gli elettori non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, non essendo in grado di esprimere il voto in modo autonomo, possono votare con l'assistenza di un accompagnatore, scelto volontariamente, iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. 59

Affinché l'elettore possa avvalersi dell'assistenza di un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- a) l'impedimento fisico è evidente;
- b) la tessera dell'elettore riporta la sigla "AVD" ("diritto voto assistito"). In questo caso l'elettore è ammesso al voto assistito senza necessità di esibire altra documentazione;
- c) l'elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'Interno) ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. All'interno del libretto, recante, tra l'altro, la fotografia del titolare, oltre all'indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta: 10, 11, 15, 18, 19, 06, 07;
- d) l'elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, attestante che l'infermità fisica diagnosticata impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.

Non è consentito il voto assistito per infermità riguardanti la sfera psichica.

Il presidente, prima di consegnare la scheda:

- a) richiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per assicurarsi che lo stesso sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
- b) accerta che l'elettore abbia scelto liberamente l'accompagnatore e ne conosca il nome e il cognome.

Nel verbale (paragrafo 6.) si prende nota del nome e cognome dell'elettore, del nome e cognome dell'accompagnatore, del numero della tessera elettorale (in caso di annotazione permanente al diritto al voto assistito) o del motivo dell'assistenza (in caso di impedimento fisico evidente o di esibizione del certificato medico).

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto, si prende nota dell'avvenuto assolvimento della funzione di accompagnatore.

27. Elettori non iscritti che votano nella sezione

Alcune categorie di elettori del comune possono votare nella sezione anche se non sono iscritti nelle relative liste.

Gli elettori **non deambulanti**, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in una qualsiasi sezione elettorale del comune collocata in sede priva di barriere architettoniche. ⁶⁰

Per essere ammessi al voto tali elettori devono esibire, oltre alla tessera elettorale, una certificazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dall'azienda per i servizi sanitari, oppure la patente di guida speciale. Dalla documentazione esibita, che nel primo turno viene allegata al verbale relativo ai referendum abrogativi, deve risultare l'impossibilità o l'incapacità gravemente ridotta di deambulazione.

Nel verbale (**paragrafo 7.**) viene preso nota delle generalità degli elettori non deambulanti e del titolo in base al quale gli stessi sono stati ammessi a votare nella sezione. I nominativi degli elettori sono aggiunti in calce alle liste della sezione.

Nella sezione possono anche presentarsi coloro che sono stati dichiarati elettori del comune da una sentenza della Corte d'appello o da un'attestazione del sindaco. 61

Per essere ammessi al voto tali elettori devono esibire, in sostituzione della tessera elettorale, la sentenza o l'attestazione. Sul documento esibito il presidente appone l'annotazione «Ha votato», la propria firma, la data e il bollo della sezione, così da impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione.

Nel verbale (**paragrafo 7.**) viene preso nota delle generalità degli elettori e degli estremi della sentenza o dell'attestazione. I nominativi degli elettori sono aggiunti in calce alle liste della sezione.

I componenti dell'Ufficio, i rappresentanti di lista, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso i seggi possono votare nella sezione presso la quale svolgono l'incarico anche se iscritti in altra sezione del comune. ⁶² Tali elettori sono aggiunti in calce alle liste della sezione.

Nel verbale (**paragrafo 7.**) viene preso nota delle generalità e del titolo in virtù del quale l'elettore è stato ammesso al voto nella sezione.

28. Altri casi particolari

Se l'elettore riscontra che la **scheda è deteriorata** o egli stesso, per negligenza, la deteriora, la restituisce al presidente. ⁶³ Sulla scheda viene apposta l'indicazione «scheda deteriorata». Nel verbale (**paragrafo 8.**) viene preso nota delle generalità dell'elettore. Il presidente preleva

Articolo 48, comma 2, legge regionale 19/2013.

Articolo 48, comma 1, lett. b), della legge regionale 19/2013. Si tratta dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata dal sindaco ai sensi dell'articolo 32 - bis del d.P.R. 223/1967 (riacquisto del diritto elettorale); un caso quindi diverso rispetto a quello dell'elettore, già iscritto nelle liste della sezione, al quale il sindaco, non avendo potuto rilasciare, sostituire o rinnovare subito la tessera elettorale, ha consegnato un attestato sostitutivo della tessera.

Articolo 48, comma 1, lett. c) e d), legge regionale 19/2013.

Articolo 53, comma 1, della legge regionale 19/2013.

una nuova scheda dalla busta contenente le schede non autenticate, la autentica e la consegna all'elettore in sostituzione di quella deteriorata.

Il presidente può disporre l'allontanamento dalle cabine, previa restituzione della scheda, degli **elettori che** a suo giudizio **indugiano artificiosamente** nell'espressione del voto o che non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto e di restituire la scheda. ⁶⁴ Sulla scheda restituita senza espressione di voto viene apposta l'indicazione «*Scheda annullata*». Nel verbale (**paragrafo 9.**) viene preso nota delle generalità dell'elettore, il quale può essere riammesso a votare soltanto dopo che hanno votato tutti gli elettori presenti.

Se un **elettore non vota nella cabina**, il presidente ritira la scheda e l'elettore non è più riammesso a votare. ⁶⁵ Sulla scheda viene apposta l'indicazione «*Scheda annullata*». Nelle liste della sezione, accanto al nome dell'elettore, viene fatta apposita annotazione. Nel verbale (**paragrafo 10.**) viene preso nota delle generalità dell'elettore.

Al caso dell'elettore che non vota nella cabina devono ricondursi le seguenti due ulteriori ipotesi:

- a) quella in cui l'elettore viene colto all'interno della cabina nell'atto di fotografare o registrare immagini del proprio voto. In questo caso, la scheda, sia o meno stata votata, deve comunque essere annullata e l'elettore non può più essere riammesso a votare;
- b) quella dell'elettore che si rifiuta di ritirare la scheda o che, dopo avere ritirato la scheda, non entra in cabina e la restituisce senza esprimere il voto. In entrambi i casi, se l'elettore chiede che vengano verbalizzati suoi reclami o dichiarazioni di astensione dal voto o di protesta, il presidente fa riportare sinteticamente nel verbale il contenuto dei reclami o delle dichiarazioni, allegando gli eventuali documenti presentati dall'elettore.

Se un elettore restituisce una **scheda non autenticata**, la stessa non viene inserita nell'urna e l'elettore non è più riammesso a votare. ⁶⁶ Sulla scheda viene apposta l'indicazione «*Scheda annullata*». Nelle liste della sezione, accanto al nome dell'elettore, viene fatta apposita annotazione. Nel verbale (**paragrafo 11**.) viene preso nota delle generalità dell'elettore.

Nel verbale (paragrafo 12.) viene preso nota delle generalità dell'elettore che non restituisce la scheda o la matita. ⁶⁷ L'elettore non è più riammesso a votare e viene segnalato ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dalla legge.

Le schede deteriorate e quelle annullate vengono firmate dal presidente e da uno scrutatore e inserite nella *Busta 5/bis C*.

29. Adempimenti dell'Ufficio

Con riferimento ai casi descritti nei **paragrafi 27.** e **28.**, è importante ricordare che, ai fini dei riscontri da effettuare dopo la votazione e prima dello scrutinio:

a) la scheda consegnata ad elettori che votano nella sezione pur non essendo iscritti nelle relative liste (non deambulanti, elettori che votano in base a sentenza o attestazione del sindaco, elettori che votano ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 19/2013) 68 è prelevata dalla scatola contenente le schede non autenticate e di volta in volta appositamente autenticata. Infatti, non rientrando tali elettori tra quelli assegnati alla sezione,

Articolo 53, comma 4, della legge regionale 19/2013.

Articolo 53, comma 3, della legge regionale 19/2013.

Articolo 53, comma 2, della legge regionale 19/2013.

Articolo 53, comma 5, della legge regionale 19/2013.

⁶⁸ Si tratta dei componenti dell'Ufficio, dei rappresentanti di lista e degli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio presso la sezione (paragrafo 7. del verbale).

- per gli stessi non era stata autenticata alcuna scheda il sabato;
- b) allo stesso modo si procede quando deve essere consegnata una seconda scheda in sostituzione di quella deteriorata o nel caso di elettori allontanati dalla cabina e poi riammessi al voto; 69
- c) invece nel caso di elettori allontanati dalla cabina e non riammessi al voto, di elettori che non hanno votato nella cabina e di elettori che hanno restituito la scheda non autenticata, ⁷⁰ nessuna nuova scheda deve essere autenticata.

Operazioni di riscontro dopo la votazione

Chiusa la votazione ed effettuato l'analogo riscontro relativo ai referendum abrogativi, il presidente accerta il numero degli elettori che hanno votato per le elezioni comunali ⁷¹ e la corrispondenza tra il numero delle schede autenticate per le elezioni comunali il sabato e non utilizzate per la votazione e il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato per le elezioni comunali. ⁷²

Il numero dei votanti, distinto in maschi e femmine, è dato dal totale delle categorie indicate al **paragrafo 13**. del verbale (si vedano anche le "Istruzioni per la compilazione del verbale").

Il numero delle schede autenticate e non utilizzate per la votazione, aumentato del numero delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato, ⁷³ deve corrispondere al numero degli elettori assegnati alla sezione ⁷⁴ che non hanno votato.

Ultimate le operazioni di riscontro, le liste della sezione vengono firmate in ciascun foglio dal presidente e da uno scrutatore. La firma delle liste assolve la funzione di una autentica formale, mediante la quale viene attestato, sino a querela di falso, che quelle, e non altre, sono le liste usate per la votazione. La sua funzione è quella di evitare qualsiasi manomissione delle liste dopo la votazione.

Successivamente, le liste della sezione sono inserite nell'apposita busta della Serie Ref., mentre le schede relative alle elezioni comunali autenticate e non utilizzate per la votazione sono inserite, insieme alle schede non autenticate, nella Busta 4 C. Prima di iniziare lo scrutinio la busta con le liste della sezione è inviata al Tribunale o alla Sezione distaccata del Tribunale, mentre la Busta 4 C viene depositata nella segreteria del comune. ⁷⁵

Nell'eventuale ballottaggio, le liste della sezione sono inserite nella *Busta 3 C* che, insieme alla *Busta 4-C*, viene depositata, prima di iniziare lo scrutinio, nella segreteria del comune. ⁷⁶

- Paragrafi, rispettivamente, 8. e 9. lettera b) del verbale.
- Paragrafi, rispettivamente, 9. lettera c), 10. e 11. del verbale.
- Articolo 54, comma 1, lett. b), della legge regionale 19/2013.
- Articolo 54, comma 1, lett. d), della legge regionale 19/2013.
- 73 Si tratta delle seguenti categorie di elettori:
 - elettori allontanati dalla cabina e non riammessi al voto (paragrafo 9., lett. c, del verbale);
 - elettori che non hanno votato nella cabina (paragrafo 10. del verbale);
 - elettori che hanno restituito la scheda non autenticata (paragrafo 11. del verbale);
 - elettori che non hanno restituito la scheda (paragrafo 12. del verbale).
- ⁷⁴ Si tratta delle categorie di elettori considerate al **paragrafo 1.** del verbale.
- Articolo 67, primo comma, del d.P.R. 361/1957; articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022; articolo 54, comma 1, lett. f), della legge regionale 19/2013.
- Articolo 54, comma 1, lett. f), della legge regionale 19/2013.


Parte III

Lo scrutinio


Modalità di espressione del voto

Le modalità di espressione del voto sono le stesse in tutti i comuni. L'unica diversità è rappresentata dalla possibilità per l'elettore, **nei soli comuni con più di 15.000 abitanti**, di esprimere un **voto disgiunto**, ossia di votare un candidato alla carica di sindaco e una lista di candidati alla carica di consigliere comunale tra loro non collegati.

Il voto può essere espresso in uno dei modi seguenti:




tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido per la lista e per il collegato candidato sindaco; 77




lo stesso risultato si ottiene tracciando un segno di voto, oltre che sul contrassegno di una lista, anche sul nome del collegato candidato sindaco; 78

Articolo 12, comma 2, e 14, comma 2, della legge regionale 19/2013.

Articolo 12, comma 3, e 14, comma 4, della legge regionale 19/2013.



tracciando un segno di voto sul nominativo di un candidato sindaco, senza votare alcun contrassegno di lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido solo per il candidato sindaco, anche nel caso di collegamento del sindaco con una sola lista; ⁷⁹




tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista e scrivendo, sulla riga alla destra del contrassegno, il nominativo di uno o due candidati appartenenti alla lista votata. In questo modo l'elettore esprime un voto valido in favore della lista e dei candidati, che si estende anche al collegato candidato sindaco. ⁸⁰


Se l'elettore esprime due preferenze, i candidati preferiti non devono appartenere allo stesso genere, pena la nullità della seconda preferenza;

Articolo 12, comma 2, e 14, comma 2, della legge regionale 19/2013.

Articolo 12, comma 2, e 14, comma 2, della legge regionale 19/2013.



lo stesso risultato si ottiene scrivendo correttamente il solo voto di preferenza per uno o due candidati; ⁸¹



solo nei comuni con più di 15.000 abitanti, è possibile tracciare un segno di voto sul nominativo di un candidato sindaco e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista non collegata al candidato sindaco votato. In questo modo l'elettore esprime un voto valido per un candidato sindaco e per una lista tra loro non collegati (**voto disgiunto**). 82

Nei comuni sino a 15.000 abitanti, se l'elettore ha espresso un voto disgiunto, è valido il voto al candidato sindaco mentre è nullo il voto di lista. 83

Articolo 64, comma 2, della legge regionale 19/2013.

Articolo 14, comma 3, della legge regionale 19/2013.

Articolo 63, comma 4, della legge regionale 19/2013.

Principi generali dello scrutinio

30. Principio del "favor voti"

Fermo restando che spetta al presidente dell'Ufficio, sentiti gli scrutatori, decidere sull'attribuzione o meno dei voti, i casi dubbi devono essere risolti facendo riferimento ad alcuni principi generali, il più importante dei quali è quello del "favor voti". In base a tale principio la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore. 84

Ciò significa che il voto, anche se non espresso nelle forme stabilite dalla legge (cfr. le modalità di espressione del voto), deve ritenersi valido tutte le volte in cui l'elettore non sia riconoscibile e la sua volontà risulti manifesta (univocità del voto). 85

Il principio del "favor voti" non si applica quando la scheda è nulla, ossia quando la scheda non è conforme alla legge o non risulta autenticata oppure presenta scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto farsi riconoscere.

31. Principio di non riconoscibilità del voto

I segni che possono invalidare il voto sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

Le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che i segni possono determinare la nullità dei voti contenuti nella scheda quando gli stessi, per essere del tutto estranei a ogni plausibile esigenza di espressione del voto, inequivocabilmente dimostrano che l'elettore ha voluto farsi riconoscere.

Ad esempio, secondo il Consiglio di Stato, non sono segni di riconoscimento: 86

- a) mere anomalie del tratto o errori e incertezze grafiche; è stato considerato valido il voto espresso in sostituzione di uno precedentemente segnato e poi cancellato;
- b) erronee indicazioni del nome del candidato; il voto è da ritenersi valido sempre che l'indicazione errata comunque non ne impedisca l'identificazione;
- c) segni superflui, eccedenti o giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto; è stata considerata segno rafforzativo dell'intenzione dell'elettore di votare per il candidato sindaco, l'irregolarità consistente nella mancanza di crocesegno sul simbolo della lista elettorale e nella trascrizione del nome del candidato sindaco nello spazio riservato all'espressione del voto di preferenza;
- d) l'imprecisa collocazione dell'espressione del voto rispetto agli spazi riservati.

Sempre secondo il Consiglio di Stato, rappresentano invece segni di riconoscimento: 87

- a) il motto "sei forte", riferito al candidato per cui è espressa la preferenza;
- b) la frase "candidato alla carica di consigliere" apposta dall'elettore;
- c) le parole "SI" oppure "OK" scritte sulla riga riservata all'espressione della preferenza o a fianco del nominativo del candidato.

Articolo 63, comma 1, della legge regionale 19/2013.

⁸⁵ Consiglio di Stato, Sez. V, 2291/2001.

⁸⁶ Consiglio di Stato, Sez. V, 3861/2000, 5609/2000, 1897/2001, 6052/2001, 374/2004, 5187/2005, 109/2006.

Consiglio di Stato, Sez. V, 2291/2001, 374/2004, 4933/2005.

32. Principio della univocità del voto

Il voto, per essere ritenuto valido, oltre a non essere riconoscibile, deve anche essere espresso in modo univoco, ossia in modo tale da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista o un determinato candidato.

Ad esempio, non sono modalità univoche di espressione del voto: 88

- a) il voto espresso per due candidati alla carica di sindaco, per due liste oppure a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni;
- b) la preferenza espressa indicando il solo cognome di un candidato quando nella stessa lista sono presenti altri candidati con lo stesso cognome;
- c) l'indicazione della sola preferenza espressa a fianco del contrassegno di una lista diversa da quella cui il candidato preferito appartiene.

Lo scrutinio relativo alle elezioni comunali

Lo scrutinio ha inizio alle ore 14.00 del lunedì successivo al giorno della votazione. 89

Il presidente dell'Ufficio, dopo aver suddiviso i compiti tra i componenti l'Ufficio e aver designato, mediante sorteggio, lo scrutatore che dovrà estrarre le schede dall'urna, dà inizio alle operazioni di scrutinio.

Nel corso dello scrutinio tutti i componenti dell'Ufficio devono essere sempre presenti.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere gli elettori della sezione e i rappresentanti di lista.

33. Modalità dello scrutinio

Nel corso dello scrutinio: 90

- a) è vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato nelle tabelle di scrutinio;
- b) è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista:
- c) è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di sindaco;
- d) le schede possono essere toccate soltanto dai componenti l'Ufficio.

In base alle modalità di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) le schede contenenti voti di preferenza e di lista non possono essere accantonate al momento dello scrutinio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede.

Lo scrutatore designato estrae in successione dall'urna ciascuna scheda, la apre e la consegna al presidente. Il presidente legge, in primo luogo, il nome e il cognome del candidato alla carica di sindaco votato e subito dopo, senza soluzione di continuità, il contrassegno della lista votata e il nominativo del candidato o dei candidati alla carica di consigliere ai quali

⁸⁸ Consiglio di Stato, Sez. V, 539/1954, 1120/2001, 6052/2001.

Articolo 1, comma 3, della legge regionale 5/2022.

Articolo 62, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 19/2013.

eventualmente è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad un altro scrutatore che la unisce a quelle già scrutinate di uguale espressione.

Il segretario registra nei prospetti delle tabelle di scrutinio il numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascun candidato alla carica di sindaco, da ciascuna lista e da ciascun candidato alla carica di consigliere (è prevista una sola copia di tabelle di scrutinio per l'elezione del sindaco e una sola copia per l'elezione del consiglio).

Schede bianche, casi di nullità e voti contestati

34. Schede bianche

Sono bianche le schede che, regolarmente autenticate, non contengono alcun segno, né di voto, né di altro tipo. ⁹¹ Tali schede sono registrate nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio comunale, nel prospetto "Schede bianche", e il loro numero viene attestato nel **paragrafo 18.** del verbale.

Le schede bianche sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5/ter C*.

35. Casi di nullità

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi i seguenti casi di nullità:

- a) schede nulle;
- b) schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di sindaco;
- c) schede contenenti voti di preferenza nulli.

A Schede nulle

Le schede, indipendentemente dalla circostanza che contengano o meno segni di voto, sono nulle quando: 92

- a) presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto farsi riconoscere;
- b) non risultano autenticate o non sono quelle prescritte dalla legge;
- c) la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco, in quanto i segni di voto non consentono di individuare con certezza né quale candidato sindaco né quale lista l'elettore abbia inteso votare. Costituiscono, ad esempio, casi tipici: l'avere votato per più di un candidato alla carica di sindaco; l'avere votato due liste collegate a diversi candidati alla carica di sindaco (senza aver votato per un candidato alla carica di sindaco).

In ogni caso, la nullità del voto espresso per il candidato alla carica di sindaco determina sempre la nullità della scheda. 93 Inoltre, la nullità della scheda comporta la nullità di tutti i voti eventualmente contenuti nella stessa, anche se espressi in modo regolare.

⁹¹ Articolo 63, comma 2, della legge regionale 19/2013.

Articolo 63, comma 3, della legge regionale 19/2013.

Articolo 63, comma 6, della legge regionale 19/2013.

Le schede nulle sono registrate nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio comunale, nel prospetto "Schede nulle", e il loro numero complessivo viene attestato nel **paragrafo** 19. del verbale. Se la scheda nulla contiene segni di voto, nei rispettivi prospetti delle tabelle di scrutinio deve essere registrata anche la nullità degli stessi; il numero dei voti nulli per ciascun candidato alla carica di sindaco e per ciascuna lista viene attestato nelle tabelle del **paragrafo 20.** del verbale.

В

Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di sindaco

Ricorre questo caso quando, pur essendo valido il voto per il candidato alla carica di sindaco, non è possibile individuare con certezza quale lista l'elettore abbia inteso votare.

Il caso, ad esempio, si verifica quando l'elettore, oltre ad aver tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco, ha tracciato un segno di voto sul contrassegno di due o più liste o a cavallo di due contrassegni contigui.

Lo stesso caso si verifica quando l'elettore, senza aver votato alcun candidato alla carica di sindaco, ha votato più liste tutte collegate al medesimo candidato. 94

Inoltre, il caso si verifica anche quando, nei comuni sino a 15.000 abitanti, l'elettore ha espresso un voto disgiunto. 95

Il voto valido per il sindaco viene registrato nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del sindaco. Il voto nullo relativo alle liste viene registrato nei rispettivi prospetti delle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio comunale; il numero dei voti nulli per ciascuna lista viene attestato nella rispettiva tabella del **paragrafo 20.** del verbale.

C Schede contenenti voti di preferenza nulli

Sono nulli i voti di preferenza espressi: 96

- a) in eccedenza alle prime due preferenze;
- b) per un secondo candidato dello stesso genere del primo;
- c) per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata. Quindi, ad esempio, una scheda non può contenere un voto di lista valido per la lista 1 e un voto di preferenza valido per un candidato compreso nella lista 2;
- d) numericamente anziché nominativamente;
- e) senza indicare il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. 97

Si tenga presente che una scheda non può contenere un voto di preferenza valido se non è stato anche attribuito un voto valido alla lista nella quale è compreso il candidato preferito. **La**

Articolo 63, comma 5, della legge regionale 19/2013.

Articolo 63, comma 4, della legge regionale 19/2013.

⁹⁶ Articolo 64, comma 4, della legge regionale 19/2013.

Il caso, ad esempio, si verifica quando nella stessa lista sono compresi candidati con lo stesso cognome e la preferenza viene espressa indicando il solo cognome del candidato. Diverso è il caso in cui vi sia identità di cognome tra candidati di liste diverse; in questo caso la preferenza espressa indicando il solo cognome nello spazio a fianco del simbolo della lista votata – pur in presenza in altra lista di un candidato con identico cognome – è da considerarsi senz'altro valida (Consiglio di Stato – Sezione V, 30 gennaio 1997, n. 112).

nullità del voto di lista determina infatti in ogni caso la nullità del voto di preferenza. 88

La nullità del voto di preferenza non comporta di per sé la nullità degli altri voti contenuti nella stessa scheda, i quali, se non sono nulli per altri motivi, rimangono senz'altro validi.

I voti di preferenza nulli sono registrati nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio comunale, nei prospetti relativi ai singoli candidati di ciascuna lista. Il numero dei voti di preferenza nulli per ciascun candidato viene attestato nel **paragrafo 21.** del verbale.

Va precisato che nelle tabelle di scrutinio e nel verbale possono essere registrati e attestati esclusivamente i voti di preferenza nulli che rientrano nei casi di nullità di cui alle lettere a), b) e c), in quanto soltanto questi risultano riferibili ad un determinato candidato. Per quanto riguarda invece gli altri casi di nullità [ossia quelli di cui alle lettere d) ed e)], non essendo possibile individuare un determinato candidato neppure è possibile effettuare alcuna registrazione del voto nullo. In questi due casi, dunque, il voto di preferenza risulta inefficace, nel senso che dello stesso semplicemente non si tiene conto.

Le schede nulle, le schede contenenti un voto valido per il sindaco e voti nulli per le liste, le schede contenenti voti di preferenza nulli, sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5/ter C*.

36. Voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità del voto per i candidati alla carica di sindaco, del voto per le liste e del voto di preferenza.

Spetta al presidente, quando ritiene che la contestazione riguardi un caso effettivamente controverso, decidere se attribuire (voto contestato provvisoriamente attribuito) o non attribuire (voto contestato provvisoriamente non attribuito) il voto. La decisione è adottata sentito il parere obbligatorio ma non vincolante degli scrutatori. 99

Nel registrare i voti contestati e non attribuiti nelle tabelle di scrutinio si deve tener conto che, per una stessa scheda, non possono essere registrati due voti contestati riferiti, ad esempio, a due candidati alla carica di sindaco o a due liste.

Inoltre, quando una scheda contiene un voto contestato e non attribuito, per la registrazione nelle tabelle di scrutinio si tenga conto dei seguenti criteri:

Contenuto della scheda	Registrazione nelle tabelle di scrutinio
Voto contestato e non attribuito riferito ad un candidato alla carica di sindaco e voto valido per una lista	Anche il voto espresso nella stessa scheda per la lista deve essere considerato contestato e non attribuito
Voto contestato e non attribuito riferito ad una lista senza voto per uno dei candidati alla carica di sindaco	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per il candidato sindaco collegato con la lista votata
Voto di preferenza contestato e non attribuito, senza altri segni di voto nella scheda	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per la lista di appartenenza del candidato consigliere e per il collegato candidato sindaco

Il numero delle schede contenenti voti contestati viene attestato nelle tabelle del paragrafo

Articolo 64, comma 5, della legge regionale 19/2013.

Articolo 65, comma 1, della legge regionale 19/2013.

22. del verbale.

Le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti, sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5/ter C*.

Operazioni di controllo dello scrutinio e operazioni finali

37. Controllo dello scrutinio

Terminato lo scrutinio, il presidente conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti contestati non attribuiti, e verifica se il loro numero corrisponde ai totali risultanti dalle tabelle di scrutinio. 100

Quindi, accerta che il numero totale delle schede scrutinate corrisponda al numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione, dandone atto nel verbale (**paragrafo 26**. del verbale). ¹⁰¹

Successivamente, il presidente cura la formazione delle buste contenenti gli atti relativi alle operazioni dell'Ufficio e provvede all'invio delle stesse agli uffici elettorali competenti (si veda in proposito l'Allegato C).

38. Formazione e invio delle buste

Il presidente: 102

- a) raccoglie nella *Busta 5/bis C* le schede deteriorate, le schede riconsegnate non autenticate oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;
- b) raccoglie nella *Busta 5/ter C* le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per le liste e validi per il sindaco, le schede contenenti voti di preferenza nulli, le schede contenenti voti contestati attribuiti o non attribuiti, e le carte relative ai reclami;
- c) inserisce nella Busta 5/quater C le tabelle di scrutinio;
- d) inserisce nella Busta 5 C le Buste 5/bis, 5/ter e 5/quater, insieme ad un esemplare del verbale;
- e) raccoglie nella Busta 6 C le schede valide;
- f) inserisce nella Busta 7 C il secondo esemplare del verbale da depositare nella segreteria del comune.

Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e recano il numero della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore. 103

La Busta 5 C e la Busta 6 C sono trasmesse al comune per essere custodite sino all'inizio delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti. Nei comuni con una sola sezione elettorale tali buste sono trasmesse al Servizio elettorale della Regione, al termine delle operazioni di

Articolo 66, comma 1, lett. a), della legge regionale 19/2013.

¹⁰¹ Articolo 66, comma 1, lett. b), della legge regionale 19/2013.

Articolo 66, comma 1, lett. d), e), f) e g), della legge regionale 19/2013.

Articolo 66, comma 2, della legge regionale 19/2013.

attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti, per le quali si rinvia alle "Istruzioni per la compilazione del verbale". 104

Lo scrutinio in caso di ballottaggio

In occasione dell'eventuale ballottaggio, lo scrutinio ha inizio il lunedì, al termine della votazione, dopo aver effettuato le operazioni di riscontro dei votanti. 105

La scheda per il ballottaggio riporta i nominativi dei due candidati alla carica di sindaco, scritti all'interno del rispettivo rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo che contiene il nominativo del candidato sindaco. 106

Nello scrutinio del ballottaggio valgono gli stessi principi generali sopra richiamati. In particolare, in base al principio del "favor voti", il voto, anche se non espresso nelle forme stabilite dalla legge, deve ritenersi valido quando l'elettore non sia riconoscibile e la sua volontà risulti univoca. Pertanto, ad esempio, deve considerarsi valido il voto quando l'elettore: 107

- a) ha tracciato un segno di voto, oltre che, come prescrive la legge, sul nominativo del candidato sindaco, anche su uno o più contrassegni delle liste allo stesso collegate;
- b) ha tracciato un segno di voto soltanto su uno o più contrassegni delle liste collegate allo stesso candidato;
- c) ha tracciato un segno di voto fuori dal rettangolo che contiene il nominativo del candidato alla carica di sindaco, purché sempre all'interno dello spazio che contiene il nominativo e i contrassegni delle liste collegate.

Articolo 66, comma 3, della legge regionale 19/2013.

¹⁰⁵ Articolo 62, comma 1, della legge regionale 19/2013.

Articolo 16, commi 5 e 6, della legge regionale 19/2013.

Articolo 16, comma 7, della legge regionale 19/2013.

Allegato A

Avvertenza: i testi normativi qui pubblicati sono stati redatti al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati.

(Omissis) (...)

TITOLO III Del procedimento elettorale preparatorio

(Omissis) (...)

ART. 34

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, primo periodo, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1°)

Comma così modificato dall'art. 8, della l. 21.3.1990, n. 53 1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario.

(Omissis) (...)

TITOLO IV Della votazione

(Omissis) (...)

ART. 43

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 32)

- 1. Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.
- 2. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

ART. 44

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33

- 1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
- 2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.
- 3. Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

- 4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.
- 5. Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.
- 6. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
- 7. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.
- 8. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

ART. 45

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 34, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 3°, lettera a) e 28, comma 1°)

- 1. Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
- 2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

(...)

(Omissis)

*Comma aggiunto dall'art. 2, della l. 4.8.1993, n. 277.

4. Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda. *

II

- 5. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.
- 6. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.
- 7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30.

(...)

(Omissis)

9. Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica. †

†Comma modificato dall'art. 2, della l. 277/1993, e poi sostituito dall'art. 1, c. 1, della l. 62/2002

(...)

(Omissis)

ART. 66

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 46)

- 1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.
- 2. Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

(Omissis)

(...)

ART. 100

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

^{*}Commi così sostituiti dall'art. 1, c. 1, lett. a) della l. 2.3.2004, n. 61.

- 2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2000 euro. *
- 3. [Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro e 2000 euro]. 2 *

(Omissis)

(...)

ART. 1023

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76

- 1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, si introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire 400.000. 4
- 2. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine

L'ammontare della multa è stato così elevato dall'art. 3 della l. 12.7.1961, n. 603, e dall'art. 113, primo comma, della l. 689/1981. Inoltre, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

La Corte costituzionale, con sentenza 8-23 novembre 2006, n. 394 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28.8.2000, n. 274, la competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace. Per la misura delle sanzioni, si veda l'art. 52 del citato d.lgs. 274/2000.

⁴ La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3 della l. 603/1961 e dall'art. 113, primo comma, della l. 689/1981.

dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000. ^{5 6}

ART. 103

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 43

- 1. Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000.78
- 2. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000. 9 10
- 3. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000. 11
- 4. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000. 12

ART. 104

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78

- 1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. ¹³ ¹⁴ Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000. ¹⁵ ¹⁶
- 2. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona

⁵ Si veda la nota n. 4.

Si veda la nota n. 3.

L'ammontare della multa è stato così elevato dall'art. 113, secondo comma, della l. 24.11.1981, n. 689. Inoltre, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

⁸ Ai sensi dell'art. 24 del codice penale, l'entità della multa non può essere inferiore a euro cinquanta.

⁹ Si veda la nota n. 7.

Si veda la nota n. 8.

Si veda la nota n. 7.

Si veda la nota n. 1.

Si yeda la nota n. 1.

Si veda la nota n. 8.

Si veda la nota n. 1.

Si veda la nota n. 8.

la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000. ¹⁷

* Comma inserito dall'art. 17, c. 2, della l. 21.3.1990, n. 53.

3. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi. *

† Comma sostituito dall'art. 13, c. 1, della l. 16.1.1992, n. 15.

- 4. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.†
- 5. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.0000.000. ¹⁸ ¹⁹

*Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. 0), del d.lgs. 20.12.1993, n. 534 e dall'art. 6, c. 33 della l. 21.12.2005, n. 270

- 6. I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.20 *
- 7. Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del [certificato elettorale] ²¹ è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000. ²² ²³
- 8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di [certificati elettorali] ²⁴ è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000. ²⁵ ²⁶

(Omissis)

(...)

ART. 108

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 82

1. Salve le maggiori pene stabilite dall'articolo 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000. ²⁷ Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato

- Si veda la nota n. 1.
- 18 Si yeda la nota n. 1.
- Si veda la nota n. 8.
- Si veda la nota n. 1.
- ²¹ Ai sensi del d.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale permanente.
- Si veda la nota n. 1.
- Si veda la nota n. 8.
- Si veda la nota n. 21.
- 25 Si veda la nota n. 1.
- 26 Si veda la nota n. 8.
- L'ammontare della multa è stato così elevato dall'art. 3 della l. 603/1961, e dall'art. 113, primo comma, della l. 689/1981. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 34, primo comma, lett. 0), della citata legge 689/1981.

motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

ART. 109

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84

1. L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 43 od a quella di cui al quarto comma dell'articolo 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

ART. 110

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 85

1. L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 ²⁸. *

*Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. q), del d. lgs. 534/1993.

ART. 111

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86

1. Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

ART. 112

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 87

1. Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo. †

†Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. r), del d.lgs. 534/1993 e dall'art. 6, c. 34 della l. 270/2005

(...)

(Omissis)

- 2. Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.
- 3. Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.
- 4. Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.

(...) (Omissis)

L'ammontare della sanzione è stato così elevato dall'art. 3 della l. 603/1961 e dall'art. 114, primo comma, della l. 689/1981, in relazione all'art. 113, primo comma, della medesima legge. La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, primo comma, della l. 689/1981.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

(Omissis) (...)

Capo IV Del procedimento elettorale preparatorio

Sezione I Disposizioni generali

(Omissis) (...)

ART. 20

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20 e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 8)

*Comma modificato dall'art. 8, della l. 21.3.1990, n. 53.

- 1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario. *
- 2. Il presidente è designato dal Presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e [vice pretori onorari] ¹ e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'articolo 23.
- L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.
- Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.²
- 5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

(Omissis) (...)

Per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 19.2.1998, n. 51, le funzioni del vice pretore onorario sono svolte dal giudice unico di primo grado.

Si veda l'art. 1 della l. 53/1990.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 ·

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

(...) (Omissis)

ART. 32

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, artt. 20 e 32, comma 2°)

- 1. Alle liste elettorali, rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:
- 1) della morte;
- della perdita della cittadinanza italiana;
 le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;
- della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il cancelliere o il funzionario competenti per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del Comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al Comune nelle cui liste il cittadino è compreso; †
- del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante la avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I già iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del Comune di provenienza, attestante la avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione anagrafica;
- 5. dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di

†Numero sostituito dall'art. 9 della l. 15/1992 e modificato dall'art. 52, c. 1, del d.P.R. 14.11.2002, n. 313

‡Numero aggiunto dall'art. 2 della l. 40/1979

Ai sensi dell'art. 6, c. 1, del d.l. 9.2.2012, n. 5, convertito dall'art. 1, c. 1, della l. 4.4.2012, n. 35, le comunicazioni e le trasmissioni tra Comuni di atti e documenti previste dal presente decreto sono effettuate esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale – d.lgs. 7.3.2005, n. 82.

legge per l'esercizio del diritto di voto nel Comune. ‡

*Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989 e dall'art. 26, c. 9, della l. 340/2000

2. Le variazioni alle liste sono apportate dall'Ufficiale elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale circondariale. *

†Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989 3. La Commissione elettorale circondariale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al Comune. †

[‡]Comma sostituito dall'art. 2 della l. 40/1979 4. Alle operazioni previste dal presente articolo la [Commissione comunale] 2 è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1). ‡

"Comma sostituito dall'art. 2 della l. 40/1979 e dall'art. 7-quinquies, c. 1, lett. a), del d.l. 31.1.2005, n. 7, convertito dalla l. 31.3.2005, n. 43

5. Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni. **

†*Comma inserito, in sede di sostituzione dell'originario quinto comma, dall'art. 2 della l. 40/1979, modificato dall'art. 7-quinquies, c. 1, lett. b), del d.l. 7/2005, convertito dalla l. 43/2005 6. Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5) unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del Comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici. ††

""Comma, inserito in sede di sostituzione dell'originario quinto comma, dall'art. 2 della l. 40/1979, modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989 7. Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla Commissione elettorale circondariale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito. ***

†††Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

- 8. La Commissione circondariale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente. †††
- 9. Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 20 e 29.

##Articolo inserito dall'art. 3 della l. 40/1979

ART. 32 BIS ‡‡‡

***Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la Commissione elettorale circondariale dispone la ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta. ****

² Ai sensi dell'art. 2, c. 30 della l. 24.12.2007, n. 244 le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal d.P.R. 223/1967 in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 dello stesso.

- 2. Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.
- 3. Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del [certificato elettorale]. ³
- 4. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

(...) (Omissis)

Per effetto del d.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale permanente.

Legge 8 marzo 1989, n. 95

* Titolo modificato dall'art. 3 della l. 21.3.1990, n. 53 Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. *

(Omissis) (...)

* Articolo sostituito dall'art. 7, c. 1,della l. 53/1990, dall'art. 9, c. 6, della l. 120/1999 e dall'art. 9, c. 4, della l. 270/2005

ART. 6 * 1

- 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:
- a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
- alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
- alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

† Comma modificato dall'art. 3-quinquies, c. 1, del d.l. 3.1.2006,n. 1, convertito dalla l. 27.1.2006, n. 22

- 2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. †
- 3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
- 4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

(Omissis)

(...)

Il riferimento alla commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, c. 13, della l. 24.11.2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al c. 14 dello stesso art. 26.

Legge 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

(...)

ART. 14 *

(Omissis)

"Comma da ultimo sostituito dall'art. 38-bis, comma 8, del d.l. 31.5.2021, n 77, convertito dalla l. 29.7.2021, n. 108.

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste [dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29] ¹, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente comunicati nel sito internet istituzionale dell'ordine. ²

(...) (Omissis)

La l. 6.2.1948, n. 29 ha cessato di avere vigore. La materia è disciplinata, ora, dal d.lgs. 20.12.1993, n. 533.

Comma applicabile nella Regione Friuli Venezia Giulia in virtù del rinvio operato dalla legge regionale 11.3.2022, n. 5.

Legge 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

ART. 1

* Comma modificato dall'art. 8, c. 1, della l. 4.8.1993, n. 277

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al [certificato elettorale], ¹ di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.*

† Comma sostituito dall'art. 8, c. 2, della l. 277/1993

- 2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto. †
- 3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.
- 4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.
- 5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

ART. 2

- 1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.
- 2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A) al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. ²


Per effetto dell'entrata in vigore del d.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale.

Il d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, è stato abrogato dall'art. 32 del d.P.R. 24.7.1996, n. 503, ed il relativo simbolo sostituito con quello di cui all'allegato A) del citato d.P.R. n. 503.

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

Nota all'articolo 2

L'allegato A) al regolamento di attuazione dell'art. 27 della l. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, approvato con d.P.R. 27.4.1978, n. 384, e richiamato dall'art. 2, c. 2, della l. 15.1.1991, n. 15, è stato sostituito con l'allegato A al d.P.R. 24.7.1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e reca il seguente simbolo:



Decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1 1

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

ART. 1

* Rubrica modificata dall'art. 1, c. 1, lett. f) l. 7.05.2009, n. 46 Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione *

(Omissis)

(...)

† Comma inserito dall'art. 1, c. 1, lett. c) della l. 46/2009

3 bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi. †

(Omissis)

(...)

‡ Comma inserito dall'art. 1, c. 1, lett. e) della l. 46/2009

9 bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto al domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori. ‡

(Omissis)

(...)

Convertito dalla l. 27.1.2006, n. 22.

Decreto-legge 1 aprile 2008, n. 49 1

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

ART. 1

- 1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
- 2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.
- 3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. *

*Comma modificato dall'art. 1, c. 400, lett. l), della l. 27.12.2013, n. 147

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

(...) (Omissis)

1

Convertito senza modifiche dalla l. 30.5.2008, n. 96.

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

TITOLO I ELEZIONE DEGLI ORGANI DEI COMUNI

(Omissis) (...)

CAPO II SISTEMA ELETTORALE

ART. 11

(Collegamenti tra i candidati alla carica di sindaco e le liste)

1. Ciascun candidato alla carica di sindaco dichiara, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale. La dichiarazione di collegamento è efficace se convergente con l'analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

ART. 12

(Espressione del voto nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

- 1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato A alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. A fianco di ciascun rettangolo sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i singoli candidati sono collegati. A fianco di ciascun contrassegno è riportato lo spazio per esprimere il voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.
- 2. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.
- 3. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.
- 4. Se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista.
- 5. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome

l'elettore deve scrivere anche la data di nascita.

ART. 13

(Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

- 1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età; in caso di parità anche di età si decide mediante sorteggio.
- 2. Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, alla lista collegata al candidato proclamato eletto sindaco sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. Negli altri comuni alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco è attribuito il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste e gruppi di liste. A tal fine si dividono le cifre elettorali delle liste e dei gruppi di liste per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima si decide mediante sorteggio. *
- 3. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascun gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.
- 4. Determinato, ai sensi del comma 2, il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.
- 5. Compiute le operazioni di cui al comma 4, nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

ART. 14

(Espressione del voto nei comuni con popolazione superiore a15.000 abitanti - primo turno di votazione)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato A alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. A fianco

*Comma modificato dall'art. 3 della l.r. 4/2019 di ciascun rettangolo sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i singoli candidati sono collegati. A fianco di ciascun contrassegno è riportato lo spazio per esprimere il voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.

- 2. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.
- 3. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato con la lista votata, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
- 4. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.
- 5. Se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista.
- 6. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita.

ART. 15

(Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - primo turno di votazione)

- 1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco al primo turno il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi
- 2. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco.
- 3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste si dividono le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
- 4. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco

al primo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 3, almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio ma abbia ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste, è attribuito il sessanta per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste e gli altri gruppi di liste ai sensi del comma 3.

- 5. Il comma 4 non trova applicazione se una lista o un gruppo di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco ha superato il cinquanta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste.
- 6. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; per i gruppi di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco, l'operazione viene eseguita dopo aver detratto il seggio da attribuire al collegato candidato sindaco risultato non eletto. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.
- 7. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.
- 8. Compiute le operazioni di cui al comma 7, nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

ART. 16

(Secondo turno di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

- 1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora al primo turno nessun candidato alla carica di sindaco raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede ad un secondo turno di votazione.
- 2. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è ammesso al secondo turno il candidato più giovane di età.
- 3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al secondo turno, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
- 4. Per i candidati ammessi al secondo turno rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati in occasione del primo turno. I candidati ammessi hanno facoltà di dichiarare, presso la segreteria del comune entro le ore 12.00 del sabato successivo alla prima votazione, il collegamento con ulteriori liste. Le nuove

dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate, comprese quelle già collegate al primo turno.

- 5. La scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato B alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. Sotto ciascun rettangolo sono riprodotti i contrassegni delle liste collegate.
- 6. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nominativo del candidato prescelto.
- 7. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno di una lista allo stesso collegata, oppure soltanto sul contrassegno della lista, il voto si intende validamente espresso.

ART. 17

(Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - secondo turno di votazione)

- 1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco al secondo turno il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato collegato, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, con la lista o il gruppo di liste che ha ottenuto al primo turno la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.
- 2. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco.
- 3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste si dividono le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste che ha ottenuto al primo turno la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio.

Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

- 4. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco al secondo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 3, almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio, è attribuito il sessanta per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga un numero superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente, ai sensi del comma 3, tra la lista o il gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto in occasione del ballottaggio e tra le liste e i gruppi di liste collegate agli altri candidati alla carica di sindaco.
- 5. Il comma 4 non trova applicazione se una lista o un gruppo di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco al secondo turno ha superato il cinquanta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste in occasione del primo

turno.

- 6. Uno dei seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste è riservato al rispettivo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto. Se i due candidati alla carica di sindaco ammessi al secondo turno hanno dichiarato ulteriori collegamenti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, il seggio di consigliere da riservare è individuato tenendo conto dei collegamenti effettuati in occasione del primo turno.
- 7. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; per i gruppi di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco, l'operazione viene eseguita dopo aver detratto il seggio da attribuire al collegato candidato sindaco risultato non eletto. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.
- 8. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

TITOLO II PROCEDIMENTO ELETTORALE

(...) (Omissis)

CAPO IV VOTAZIONE

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI E OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

ART. 39

(Documento di ammissione al voto e apertura degli uffici comunali)

- 1. L'elettore per votare deve esibire la tessera elettorale unitamente a un documento di identificazione.
- 2. Nei due giorni che precedono la data delle elezioni e nel giorno della votazione i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.*

*Comma modificato dall'art.10, c. 52, della l.r. 30.12.2014, n. 27

ART. 40

(Liste elettorali di sezione)

1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione almeno dieci giorni prima della votazione.

ART. 41

(Agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto)

- 1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale. Per la stessa finalità, analogo servizio di trasporto può essere organizzato per gli altri elettori.
- 2. Le aziende per i servizi sanitari nei tre giorni precedenti la votazione garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici per il rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni mediche necessarie per l'esercizio del diritto di voto. I medici designati non possono essere candidati, né parenti fino al quarto grado di candidati.
- 3. Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente e gratuitamente.

ART. 42

(Consegna del materiale elettorale)

- 1. Il sindaco provvede affinché, nel giorno che precede la votazione, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale sede della sezione elettorale e prenda in carico il seguente materiale:
- a) la scatola sigillata contenente all'interno il bollo della sezione;
- b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale:
- c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;
- d) gli elenchi degli elettori che votano presso l'abitazione in cui dimorano;
- e) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo in cui sono detenuti;
- f) tre copie del manifesto delle candidature e una copia del manifesto esplicativo delle modalità di voto, da affiggere nella sala della votazione;
- g) i verbali di nomina degli scrutatori;
- h) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste ed eventualmente gli atti di designazione già consegnati alla segreteria del comune;
- i) la scatola sigillata contenente le schede di votazione;
- j) l'urna per la votazione;
- k) le matite copiative per l'espressione del voto e gli stampati da utilizzare nel corso delle operazioni.
- 2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione segnala le carenze e gli inconvenienti eventualmente riscontrati al sindaco, il quale provvede immediatamente.

ART. 43

(Sala della votazione)

- 1. Ogni sala della votazione ha, di norma, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap, collocate in modo da assicurare la segretezza del voto e da impedire la vista e ogni comunicazione dall'esterno. L'urna è collocata in modo da essere sempre visibile a tutti. Nella parte della sala destinata all'Ufficio elettorale di sezione gli elettori possono entrare solo il tempo strettamente necessario per votare.
- 2. Nella sala della votazione devono essere affissi il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto.
- 3. Gli arredi delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto delle candidature, di votare in assoluta segretezza, di svolgere eventualmente le funzioni di componente dell'Ufficio elettorale o di rappresentante di lista e di assistere alle operazioni dell'ufficio. Almeno una cabina deve consentire agevolmente l'accesso agli elettori non deambulanti e deve essere previsto un idoneo piano di scrittura.
- 4. Le sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote sono segnalate con il simbolo di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
- 5. Ai fini dell'allestimento della sala della votazione, ciascun comune accerta, entro quindici giorni dalla pubblicazione del manifesto di cui all'articolo 18, comma 4, il buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente.

ART. 44

(Accesso nella sala della votazione)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 48 e 49, possono entrare nella sala della votazione gli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione e gli ufficiali giudiziari per notificare i reclami relativi alle operazioni dell'ufficio.

ART. 45

(Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione)

- 1. Alle ore 16.00 del giorno che precede la votazione, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione.
- 2. Se tutti o alcuni degli scrutatori non sono presenti, o non sono stati designati, il presidente chiama in sostituzione altri elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, che non siano rappresentanti di lista e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 23.
- 3. Il presidente esegue nell'ordine le seguenti operazioni:
- a) accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione;
- b) constata l'integrità del sigillo che chiude la scatola con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del numero del bollo:
- c) constata l'integrità della scatola che contiene le schede di votazione;

- d) procede all'autenticazione di un numero di schede di votazione corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione, apponendo il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda;
- e) depone le schede autenticate nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione e quelle non autenticate in una busta.
- 4. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie per impedire l'accesso dall'esterno. Infine, affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala della votazione.
- 5. Nel corso delle operazioni di cui al presente articolo nessun componente dell'ufficio può allontanarsi dalla sala della votazione.
- 6. Di tutte le operazioni previste dal presente articolo viene dato atto nel verbale.

SEZIONE II OPERAZIONI DI VOTAZIONE

ART. 46

(Durata della votazione)

*Comma sostituito dall'art. 1 della l.r. 20.5.2016. n. 8

- 1. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica. *
- 2. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.

ART. 47

(Modalità della votazione)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 56, 60 e 61, il voto è dato personalmente dall'elettore presso la sezione elettorale, all'interno della cabina. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione.

ART. 48

(Elettori che votano nella sezione)

- 1. Nella sezione votano:
- a) gli iscritti nelle liste degli elettori della sezione;
- b) coloro che sono dichiarati elettori del comune in base a sentenza della Corte d'appello o attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica 223/1967;
- c) il presidente, gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti delle liste iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune;
- d) gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso la sezione, iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune.
- 2. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione elettorale del comune, collocata in sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'azienda per i servizi sanitari anche in precedenza

per altri scopi, o della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e di cui al comma 2, sono iscritti in calce alle liste elettorali della sezione e di essi è preso nota nel verbale.

ART. 49

(Voto assistito)

- 1. I non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini diversamente abili impossibilitati a esprimere autonomamente il diritto di voto, esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore scelto liberamente e iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi comune della Repubblica.
- 2. L'annotazione del diritto al voto assistito è inserita, a cura del comune di iscrizione elettorale, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, nella tessera elettorale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- 3. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il presidente chiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per verificare se ha già esercitato in precedenza tale funzione.
- 4. L'accompagnatore consegna al presidente la tessera elettorale dell'elettore assistito. Il presidente accerta se l'elettore ha scelto liberamente l'accompagnatore e ne conosce il nome e cognome, e registra nel verbale questa modalità di votazione, nonché il nome e cognome dell'accompagnatore.
- 5. Il certificato medico eventualmente esibito attesta che l'infermità fisica diagnosticata impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore. Trova applicazione l'articolo 41, commi 2 e 3.
- 6. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore è apposta dal presidente sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

ART. 50

(Inizio della votazione)

1. Il giorno della votazione il presidente, ricostituito l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati il sabato e, all'ora prevista, dichiara aperta la votazione.

ART. 51

(Ammissione degli elettori al voto)

- 1. Per essere ammessi al voto gli elettori devono esibire la tessera elettorale ed essere identificati in uno dei modi seguenti:
- a) esibizione di un documento di identità o di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione;
- b) in mancanza di idoneo documento di identità o di riconoscimento, conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'ufficio, che ne attesta l'identità;
- c) attestazione dell'identità da parte di altro elettore del comune, previamente

identificato e ammonito dal presidente sulle conseguenze penali in caso di falsa attestazione.

- 2. In caso di dissenso sulla identità degli elettori, decide il presidente.
- 3. Nell'apposita colonna delle liste elettorali della sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione oppure, in mancanza del documento, viene apposta la firma dello scrutatore o dell'elettore che attesta l'identità.
- 4. Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data.

ART. 52

(Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione)

- 1. Il presidente consegna all'elettore ammesso al voto la scheda di votazione e la matita copiativa.
- 2. L'elettore si reca nella cabina, compila la scheda e la restituisce già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa. Qualora l'elettore non abbia piegato la scheda, il presidente lo invita a chiuderla facendolo rientrare in cabina. Il presidente verifica l'autenticità della scheda, assicurandosi che la stessa riporti il bollo della sezione, e quindi la inserisce nell'urna.
- 3. Uno dei componenti dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma nelle liste elettorali della sezione, accanto al nome dell'elettore. In caso di contemporaneità di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni.

ART. 53

(Casi particolari nel corso della votazione)

- 1. Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso, per negligenza, la deteriora la restituisce al presidente che vi appone la scritta <<scheda deteriorata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. Il presidente preleva dalla busta delle schede non autenticate una scheda sulla quale viene apposto il bollo della sezione. La nuova scheda autenticata è consegnata all'elettore in sostituzione della scheda deteriorata, prendendo nota della consegna nelle liste elettorali di sezione e nel verbale. La scheda deteriorata è allegata al verbale.
- 2. Le schede mancanti del bollo della sezione non sono inserite nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore, sono allegate al verbale. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.
- 3. Se un elettore non vota nella cabina il presidente ritira la scheda e l'elettore non può più votare. La scheda, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore, è allegata al verbale. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.
- 4. Il presidente può disporre che gli elettori che indugiano artificiosamente nella votazione o non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto siano allontanati dalla cabina, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a vo-

tare soltanto dopo che hanno votato gli altri elettori presenti. La scheda restituita senza espressione di voto, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore, viene allegata al verbale e viene sostituita con altra scheda prelevata dalla busta delle schede non autenticate sulla quale viene apposto il bollo della sezione. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.

5. Nel verbale viene preso nota degli elettori che non hanno riconsegnato la scheda di votazione e degli elettori che non hanno restituito la matita.

ART. 54

(Chiusura della votazione e operazioni di riscontro)

- 1. All'ora prevista il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione:
- a) dichiara chiusa la votazione;
- b) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali della sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 58, 59 e 61;
- c) firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione e le liste aggiunte in ciascun foglio e le chiude nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;
- d) conta le schede autenticate non utilizzate per la votazione e riscontra se corrispondono al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato; a tal fine si considerano come votanti gli elettori che non hanno restituito la scheda, o ne hanno restituita una senza il bollo della sezione, o si sono rifiutati di votare nella cabina, o sono stati allontanati dalla cabina senza poi essere riammessi al voto;
- e) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione, nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;
- f) deposita le buste di cui alle lettere c) ed e) nella segreteria del comune.
- 2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.
- 3. Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste di cui al comma 1, lettera c), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 1, lettera e).

ART. 55

(Adempimenti successivi alle operazioni di riscontro)

- 1. In occasione del primo turno di votazione, effettuate le operazioni di cui all'articolo 54 il presidente:
- a) chiude l'urna contenente le schede votate sigillandone la chiusura con il timbro della sezione;
- b) inserisce nell'apposita busta gli atti relativi alle operazioni già compiute e a

- quelle ancora da compiere. Sull'urna e sulla busta è apposto il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore;
- c) rinvia lo scrutinio alle ore 08.00 del lunedì.
- 2. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie a impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.
- 3. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 viene dato atto nel verbale.
- 4. In occasione del secondo turno di votazione, effettuate le operazioni di cui all'articolo 54, il presidente dà inizio allo scrutinio.

SEZIONE III RACCOLTA DEL VOTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ELETTORI

ART. 56

(Votazione dei degenti in ospedali e altri luoghi di cura)

- 1. I degenti in ospedali e altri luoghi di cura sono ammessi a votare nel luogo di cura, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui ha sede la struttura.
- 2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale e riporta l'attestazione del direttore sanitario comprovante il ricovero. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto.
- 3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in elenchi distinti per sezione e trasmette loro attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, il giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nelle liste elettorali della sezione.
- 4. I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste elettorali della sezione, nel caso previsto dall'articolo 57, o alle liste aggiunte di cui all'articolo 58.
- 5. Il voto viene raccolto con le modalità di cui agli articoli 57, 58 e 59.

ART. 57

(Sezione ospedaliera)

- 1. Negli ospedali e negli altri luoghi di cura con almeno 200 posti letto è istituita, ogni 500 posti letto o frazione di 500, una sezione elettorale presso la quale viene costituito un ufficio composto e funzionante secondo le disposizioni vigenti per gli ordinari Uffici elettorali di sezione.
- 2. I degenti che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste elettorali della sezione all'atto della votazione. Alle sezioni ospedaliere possono essere assegnati, su richiesta, gli elettori che fanno parte del personale del

luogo di cura.

3. Il voto dei degenti che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina è raccolto con le modalità di cui all'articolo 58.

ART. 58

(Seggio speciale)

- 1. Il voto degli elettori degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, da un seggio speciale costituito, contemporaneamente alla costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione, presso la sezione elettorale nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.
- 2. Il seggio speciale è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità ordinarie stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di segretario.
- 3. Alle operazioni del seggio speciale possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale.
- 4. Il presidente assicura il rispetto della libertà e della segretezza del voto degli elettori.
- 5. Gli elettori che votano nel seggio speciale sono iscritti in apposite liste elettorali aggiunte.
- 6. I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto dei degenti. Le schede votate vengono portate presso la sezione elettorale e introdotte immediatamente nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

ART. 59

(Ufficio distaccato)

- 1. Il voto degli elettori degenti in luoghi di cura con meno di 100 posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite, sentita la direzione sanitaria, dal presidente dell'Ufficio elettorale della sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.
- 2. Il presidente si reca presso il luogo di cura per raccogliere il voto dei degenti accompagnato dal segretario e da uno scrutatore.
- 3. Il voto dei degenti è raccolto con le modalità di cui all'articolo 58, commi 3, 4, 5 e 6.

ART. 60

(Voto domiciliare)

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità che rendono impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 41, comma 1, l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, nonché gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, sono ammessi a votare nelle predette dimore, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui dimorano.

- 2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali; trova applicazione l'articolo 41, commi 2 e 3.
- 3. Se sulla tessera elettorale dell'elettore ammesso al voto domiciliare non è già stata inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 2, lettera b), attesta inoltre l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del diritto di voto.
- 4. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 2, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:
- a) a includere i nomi degli elettori ammessi al voto domiciliare in elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nelle liste elettorali della sezione;
- b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
- 5. Il voto viene raccolto dall'ufficio distaccato di cui all'articolo 59. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte di un Ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione, vengono iscritti in calce alla lista elettorale della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

ART. 61

(Votazione dei detenuti)

- 1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui ha sede la struttura.
- 2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale e riporta l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore dell'istituto.
- 3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in elenchi distinti per sezione e tra-

smette loro attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, il giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nella lista elettorale della sezione.

- 4. I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste aggiunte di cui all'articolo 58.
- 5. Il voto viene raccolto con le modalità di cui all'articolo 58.

CAPO V SCRUTINIO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

ART. 62

(Operazioni di scrutinio)

- 1. In occasione del primo turno di votazione, la mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera del giorno precedente per la chiusura della sala della votazione e, alle ore 08.00, dà inizio alle operazioni di scrutinio. In occasione del secondo turno di votazione lo scrutinio ha inizio subito dopo le operazioni di cui all'articolo 54.
- 2. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.
- 3. Uno scrutatore, scelto mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente, il quale legge il nominativo del candidato alla carica di sindaco a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista votata ed eventualmente il nominativo del candidato consigliere cui è attribuita la preferenza. Quindi il presidente passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di uguale espressione.
- 4. Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio ed enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di sindaco, ciascuna lista e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.
- 5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato.
- 6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di sindaco.
- 7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'ufficio.
- 8. Nel corso dello scrutinio nessun componente dell'ufficio può allontanarsi dalla sala della votazione.
- 9. Delle operazioni di scrutinio viene dato atto nel verbale.

ART. 63

(Validità e nullità delle schede e dei voti)

1. La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà

effettiva dell'elettore.

- 2. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.
- 3. Si considerano nulle le schede:
- a) che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) che non portano il bollo della sezione o non sono quelle previste dalla legge;
- c) nelle quali la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco.
- 4. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, se l'elettore ha espresso un voto per un candidato alla carica di sindaco e un voto per una lista allo stesso non collegata, è valido il voto per il candidato sindaco e nullo il voto alla lista.
- 5. Se l'elettore non ha tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco e ha votato più contrassegni collegati al medesimo candidato sindaco, è nullo il voto alle liste e si intende validamente votato il candidato.
- 6. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di sindaco determina la nullità della scheda.
- 7. Le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli, sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

ART. 64

(Validità e nullità del voto di preferenza e connessione con il voto di lista)

- 1. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista cui appartengono i candidati indicati, sia ai candidati preferiti.
- 2. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze in corrispondenza di un contrassegno per candidati compresi nella lista corrispondente, il voto è attribuito alla lista e ai candidati preferiti.
- 3. Sono valide le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello in corrispondenza della lista votata, quando i candidati preferiti appartengono alla lista votata.
- 4. Sono nulli i voti di preferenza:
- a) espressi in eccedenza alle prime due preferenze;
- espressi per un secondo candidato quando si tratta di un candidato appartenente allo stesso genere del primo;
- c) espressi per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
- d) espressi numericamente anziché nominativamente;
- e) qualora il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
- 5. La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza eventualmente espresso.

6. Le schede contenenti voti di preferenza nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

ART. 65

(Voti contestati)

- 1. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sull'attribuzione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e dà atto nel verbale del numero dei voti contestati e attribuiti e di quelli contestati e non attribuiti, nonché dei motivi della contestazione.
- 2. Le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

ART. 66

(Risultato dello scrutinio e adempimenti successivi)

- 1. Ultimato lo scrutinio, il presidente:
- a) conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati non attribuiti e accerta la corrispondenza del loro numero con i totali risultanti dalle tabelle di scrutinio;
- accerta la corrispondenza del totale delle schede scrutinate con il numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione, dandone atto nel verbale;
- c) dichiara il risultato dello scrutinio e lo attesta nel verbale;
- d) inserisce in un'apposita busta le schede valide;
- e) raccoglie nelle apposite buste:
 - le schede deteriorate, quelle riconsegnate non autenticate dagli elettori, quelle ritirate ad elettori che si sono rifiutati di entrare nella cabina o che hanno indugiato nella espressione del voto;
 - 2) le schede bianche, le schede nulle, le schede con voti di lista nulli, le schede con voti di preferenza nulli e le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti, e le carte relative alle proteste e ai reclami;
 - 3) le tabelle di scrutinio;
- f) inserisce nell'apposita busta un esemplare del verbale dell'ufficio e le buste di cui alla lettera e);
- g) inserisce nell'apposita busta l'esemplare del verbale dell'ufficio da depositare nella segreteria del comune.
- 2. Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e recano il numero della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.
- 3. Salvo nel caso previsto dall'articolo 68, comma 6, le buste di cui al comma 1, lettere d) e f), sono trasmesse al comune per essere custodite sino al momento in cui hanno inizio le operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni.

ART. 67

(Verbale dell'Ufficio elettorale di sezione)

- 1. Tutte le operazioni e le decisioni dell'ufficio, dal momento dell'insediamento e sino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio, o, nei comuni con un'unica sezione elettorale, sino alla proclamazione degli eletti, sono riportate nel verbale.
- 2. Il verbale, compilato in due esemplari, è atto pubblico e della sua regolare compilazione sono responsabili il presidente e il segretario.
- 3. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'ufficio. I rappresentanti di lista presenti possono firmare in ciascun foglio il verbale e sottoscriverlo.
- 4. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale depositato nella segreteria del comune.

(Omissis)

(...)

Legge regionale 11 marzo 2022, n. 5

Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022. Modifiche alla legge regionale 19/2013.

ART. 1

(Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022)

- 1. Alle elezioni comunali del 2022 si applicano le disposizioni adottate dallo Stato in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di:
- a) durata della votazione;
- b) protocolli sanitari e di sicurezza, nonché altre disposizioni per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori affetti da CO-VID-19 o sottoposti alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario, o comunque a ogni altra misura restrittiva sanitaria correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- 2. Nell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle candidature è ridotto a un terzo.
- 3. Nell'anno 2022, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e dei referendum abrogativi nazionali, trova applicazione, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, la normativa statale che disciplina la contemporaneità.

ART. 2

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 19/2013)

1. L'articolo 6 della legge regionale 19/2013 è sostituito dal seguente:

<< ART. 6

(Autenticazioni)

- 1. Per le autenticazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale disciplinato dalla presente legge trova applicazione l'articolo 5, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 28/2007.
- 2. Sono competenti a effettuare le autenticazioni previste dalla presente legge i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).>>.

ART. 3

(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 19/2013)

1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 19/2013 è abrogata.

ART. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Decreto legge 4 maggio 2022, n. 41

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

(...) (Omissis)

ART. 1

Operazioni di votazione

1. Al fine di assicurare il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio, nonché garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, l'elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato le schede, provvede a inserirle personalmente nelle rispettive urne.

ART. 2

Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione in caso di abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022

1. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel 2022 con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari della votazione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 14 del lunedì dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

ART. 3

Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera

- 1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022:
- a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

- ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;
- c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.
- 2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.
- 3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL), che il comune può attivare ove necessario. Il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.
- 4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.
- 5. In caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.
- 6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento, limitatamente alle consulta-

zioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dal l'articolo 1 bis, comma 1 sexies, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

- 7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 912.914 per l'anno 2022.
- 8. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 284.631 per l'anno 2022.

ART. 4

Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento

- 1. Limitatamente alle consultazi oni elettorali e referendarie dell'anno 2022, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.
- 2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:
- a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.
- 3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'Azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:
- a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;
- b) al seggio speciale di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.
- 4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e organizzare il supporto-tecnico operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:
- a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei qua-

li sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

- b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, è incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.
- 5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.
- 6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2022.

ART. 5

Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza

- 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.
- 2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle specifiche modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 6.581.265, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.
- 3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitarie di sicurezza adottati dal Governo.

(Omissis)

(...)

Allegato B

Esempi di espressione del voto e registrazione nelle tabelle di scrutinio

I casi di seguito riportati sono mere esemplificazioni e hanno il solo scopo di agevolare l'Ufficio elettorale di sezione.

Avvertenze per la registrazione dei voti:

1. La nullità del voto espresso per il candidato sindaco rende, in ogni caso, nullo il voto eventualmente espresso, nella medesima scheda, per le liste; la relativa scheda, pertanto, deve ritenersi "scheda nulla".

In tal caso se ne deve prendere nota:


- sia nel/i prospetto/i "Voti nulli" per il/i candidato/i sindaco (Tabelle 8-C)
- sia nel/i prospetto/i "Voti di lista nulli" della/e relativa/e lista/e (Tabelle 7-C)
- sia nel prospetto "Schede nulle" (Tabelle 7-C)
- 2. In caso di voto nullo per le liste ma valido per il sindaco, se ne deve prendere nota:
 - sia nel prospetto "Voti validi al candidato alla carica di sindaco" (Tabelle 8-C)
 - sia nel/i prospetto/i "Voti di lista nulli" della/e relativa/e lista/e (Tabelle 7-C)
- 3. In caso di scheda che contiene solo voti nulli alle liste, se ne deve prendere nota:
 - sia nel/i prospetto/i "Voti di lista nulli" per la/e relativa/e lista/e (Tabelle 7-C)
 - sia nel prospetto "Schede nulle" (Tabelle 7-C)
- 4. La nullità del voto per la lista rende, in ogni caso, nullo il voto di preferenza eventualmente espresso nella medesima scheda.

In tal caso se ne deve prendere nota:

- sia nel/i prospetto/i "Voti di lista nulli" della/e relativa/e lista/e (Tabelle 7-C)
- sia nel/i prospetto/i "Voti di preferenza nulli" relativo/i al/i candidato/i (Tabelle 7-C)


VOTO PER LA LISTA E PER IL COLLEGATO CANDIDATO SINDACO

ESEMPIO 1



Artt. 12, comma 2, primo periodo, e 14, comma 2, primo periodo, LR 19/2013
Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.


ESEMPIO 2



Artt. 12, comma 3, e 14, comma 4, LR 19/2013

Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

ESEMPIO 3



Secondo la giurisprudenza, la trascrizione del nominativo del candidato sindaco nello spazio riservato all'espressione del voto di preferenza deve essere considerato un segno rafforzativo della volontà dell'elettore di votare il candidato sindaco. L'esempio 3 pertanto è assimilabile all'esempio 2.

In tutti questi casi il voto è attribuito alla lista 1 e al collegato candidato sindaco.

				٧	0	TI	D) I	LI	STA	٧	ΑI	.11	ΟI	C	OI	М	ΡF	₹E	SIC	Į	ΙE	LL	IC	:c	N	TI	ES	T/	ATI I	Ε/	ΔT	TI	RII	Вι	JI٦	П			
lг	X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
lΓ	41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
I٢	81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
۱ſ	121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
۱t	161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
۱t	201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
lŀ	241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	_	4	5	÷	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
۱t	281	2	Ė	4	5	6	7	8	Ė	290	1	2	3	4	5	-	_	8	9	300	1	2	Ė	4	-	6	_	8	9	310	1	2	Ė	4	5	6	7	8	9	320
l۲	321	2	3	4	5	6	7	8	_	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
lŀ	361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	Ė	4	Ė	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	Ť	4	5	6	7	8	9	400
lŀ	401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	-	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440
╟	441	2	3	4	5	6	7	8	Ė	450	1	2	3	4	5	6	_	8	9	460	1	2	3	4	_	6	7	8	9	470	1	2	Ė	4	5	6	7	8	9	480
lŀ		۷	÷	÷	Ė	1	7	÷	÷		1	-	Ė	_	Ė	Ė	-	÷	Ė	i.	<u>'</u>	_	Ė	Η	_		_	1	H	_	<u> </u>	_	÷	Ė	Ė	-	4	Н	ш	_
ŀ	481	2	3	4	5	6	-	8	Ė	490	1	2	3	4	5	6	_	8	9	500	1	2	3	4	5	6	_	8	9	510	1	2	3	4	5	6	_	8	9	520
ŀ	521	2	÷	4	5	6	-	8	9	530	1	2	Ė	4	5	Ė	-	8	9	540	1	2	Ė	_	5		_	8	9	550	1	2	Ť	-	5	6	_	н	9	560
ŀ	561	2	Ė	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	÷	_	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	÷	4	5	6	7	8	9	600
I ⊦	601	2	3	4	5	6	7	8	9	610	1	2	3	4	5	6	-	8	9	620	1	2	3	4	5	6	7	8	9	630	1	2	3	4	5	6	7	8	9	640
١Ļ	641	2	3	4	5	6	7	8	9	650	1	2	3	4	5	÷	_	8	9	660	1	2	3	4	5	6	7	8	9	670	1	2	Ť	4	5	6	7	8	9	680
١Ļ	681	2	3	4	5	6	7	8	9	690	1	2	3	4	5	6	7	8	9	700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	710	1	2	3	4	5	6	7	8	9	720
١L	721	2	3	4	5	6	7	8	9	730	1	2	3	4	5	6	7	8	9	740	1	2	3	4	5	6	7	8	9	750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	760
	761	2	3	4	5	6	7	8	9	770	1	2	3	4	5	6	7	8	9	780	1	2	3	4	5	6	7	8	9	790	1	2	3	4	5	6	7	8	9	800

Voto alla lista 1

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi...»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO compresi quelli contestati e attribuiti

											_																		
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	ფ	4	5	6	7	8	ത	400	1	2	3	4	5	6	7	8	ത	410	1	2	ფ	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	თ	4	5	6	7	8	ത	580	1	2	3	4	5	6	7	8	ത	590	1	2	თ	4	5	6	7	8	9	600

Voto al sindaco


VOTO PER LA LISTA E PER IL COLLEGATO CANDIDATO SINDACO CON VOTO DI PREFERENZA

ESEMPIO 4




Artt. 12, comma 2, secondo periodo, e 14, comma 2, secondo periodo, LR 19/2013
Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno.

ESEMPIO 5



Art. 12, commi 2, secondo periodo, e 3; art. 14, commi 2, secondo periodo, e 4, LR 19/2013

ESEMPIO 6



Art. 64, comma 2, LR 19/2013

Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze in corrispondenza di un contrassegno per candidati compresi nella lista corrispondente, il voto è attribuito alla lista e ai candidati preferiti.

Tizio è candidato della lista 1.

In tutti questi casi il voto è attribuito a Tizio, alla lista 1 e al collegato candidato sindaco.

Voto alla lista 1

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi ...»

			٧	0	TI	D	Ι	LI	STA	٧	ΑI	.10	ΟI	c	0	М	ΡI	RE	SIC	Įί	JE	LL	I	0	N	TI	ES	T/	١TI	Ε/	ΔT	TI	₹I	Вί	JI٦	ΓΙ			
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440
441	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
521	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560
561	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
601 2 3 4 5 6 7 8 9 610 1 2 3 4 5 6 7 8 9 640																																							
641	2	3	4	5	6	7	8	9	650	1	2	3	4	5	6	7	8	9	660	1	2	3	4	5	6	7	8	9	670	1	2	3	4	5	6	7	8	9	680
681	2	3	4	5	6	7	8	9	690	1	2	3	4	5	6	7	8	9	700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	710	1	2	3	4	5	6	7	8	9	720
721	2	3	4	5	6	7	8	9	730	1	2	3	4	5	6	7	8	9	740	1	2	3	4	5	6	7	8	9	750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	760
761	2	3	4	5	6	7	8	9	770	1	2	3	4	5	6	7	8	9	780	1	2	3	4	5	6	7	8	9	790	1	2	3	4	5	6	7	8	9	800

Tizio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI
		E NON ATTRIBUITI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 30 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 30 51 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 50 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto a Tizio


tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di preferenza»

Voto al sindaco

							_	_						_					-	O SII e att			_	_						
Γi	X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
Ш	31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
Ш	61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
Ш	91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
Ш	121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
Ш	151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
Ш	181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
Ш	211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
Ш	241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
Ш	271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
Ш	301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
Ш	331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
Ш	361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
Ш	391	2	3	4	5	6	7	8	ത	400	1	2	3	4	5	6	7	8	ത	410	1	2	თ	4	5	6	7	8	თ	420
Ш	421	2	3	4	5	6	7	8	ത	430	1	2	3	4	5	6	7	8	ത	440	1	2	თ	4	5	6	7	8	တ	450
Ш	421 2 3 4 5 6 7 8 9 430 1 2 3 4 5 6 7 8 9 450 1 2 3 4 5 6 7 8 9 470 1 2 3 4 5 6 7 8 9 480																													
Ш	481 2 3 4 5 6 7 8 9 490 1 2 3 4 5 6 7 8 9 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510																													
П	511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
П	541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
Ш	571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

VOTO PER LA LISTA E PER IL COLLEGATO CANDIDATO SINDACO CON VOTO DI PREFERENZA (DOPPIA PREFERENZA DI GENERE)


ESEMPIO 7



Artt. 12, comma 2, terzo periodo, e 14, comma 2, terzo periodo, LR 19/2013

Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza.

ESEMPIO 8



Art. 64, comma 2, LR 19/2013

Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze in corrispondenza di un contrassegno per candidati compresi nella lista corrispondente, il voto è attribuito alla lista e ai candidati preferiti.

Caio e Tizia sono candidati della lista 1.

In entrambi i casi il voto è attribuito alla lista 1, a Caio, a Tizia e al collegato candidato sindaco.

			١	/C	Т	D) I	LIS	STA	٧	ΑI	.11	ΟI	c	0	М	ΡI	₹E	SIC	Įί	JE	LL	ı	:c	N	TE	S	T/	λTI	E /	ΔT	TI	RI	Βl	JIT	П			
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440
441	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
521	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560
561	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
601	2	3	4	5	6	7	8	9	610	1	2	3	4	5	6	7	8	9	620	1	2	3	4	5	6	7	8	9	630	1	2	3	4	5	6	7	8	9	640
641	2	3	4	5	6	7	8	9	650	1	2	3	4	5	6	7	8	9	660	1	2	3	4	5	6	7	8	9	670	1	2	3	4	5	6	7	8	9	680
681	2	3	4	5	6	7	8	9	690	1	2	3	4	5	6	7	8	9	700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	710	1	2	3	4	5	6	7	8	9	720
721	2	3	4	5	6	7	8	9	730	1	2	3	4	5	6	7	8	9	740	1	2	3	4	5	6	7	8	9	750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	760
761	2	3	4	5	6	7	8	9	770	1	2	3	4	5	6	7	8	9	780	1	2	3	4	5	6	7	8	9	790	1	2	3	4	5	6	7	8	9	800

Voto alla lista 1 tabelle «*Elezione diretta del*

consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi...»

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 30 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 70	2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 50 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 7

Tizia

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI
		E NON ATTRIBUITI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 30 51 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 50	2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto a Caio e a Tizia

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di preferenza»


VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO compresi quelli contestati e attribuiti

X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

Voto al sindaco


VOTO SOLO PER IL CANDIDATO SINDACO

ESEMPIO 9



Artt. 12, comma 2, quarto periodo, e 14, comma 2, quarto periodo, LR 19/2013
Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.

ESEMPIO 10



Secondo la giurisprudenza, la trascrizione del nominativo del candidato sindaco nello spazio riservato all'espressione del voto di preferenza deve essere considerato un segno rafforzativo della volontà dell'elettore di votare il candidato sindaco. L'esempio 10 pertanto è assimilabile all'esempio 9.


In entrambi i casi il voto è attribuito solo al candidato sindaco collegato alla lista 1.

Voto al sindaco

						_	_					_							SII e att			_	_						
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	თ	4	5	6	7	8	9	250	1	2	თ	4	5	6	7	8	9	260	1	2	თ	4	5	6	7	8	თ	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
	421 2 3 4 5 6 7 8 9 430 1 2 3 4 5 6 7 8 9 430 1 2 3 4 5 6 7 8 9 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 450																												
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

VOTO DISGIUNTO NEI COMUNI CON PIÙ DI 15.000 ABITANTI


ESEMPIO 11



Art. 14, comma 3, LR 19/2013


Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato con la lista votata, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

ESEMPIO 12



Art. 14, commi 2, secondo periodo, e 3, LR 19/2013

ESEMPIO 13



Artt. 14, comma 3, e 64, comma 2, LR 19/2013

Caio è candidato della lista 2.

Nei **comuni con più di 15.000 abitanti**, il voto è attribuito alla lista 2 e al candidato sindaco collegato alla lista 1; negli esempi 12 e 13 è attribuito anche il voto di preferenza a Caio.

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 9 50 1 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 7 8 9 **150** 1 161 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **190** 1 9 210 1 6 7 8 9 220 240 9 250 1 270 320 9 290 1 310 9 330 1 9 370 1 9 410 1 430 440 9 450 1 470 480 9 490 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 510 9 **530** 1 540 550 9 570 1 6 7 8 9 580 590 640 9 610 630 9 650 1 670 9 690 1 710 720 9 730 1 761 2 3 4 5 6 7 8 9 770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 770 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 780 1 2 3 4 5 6 7 8 9 790 1

Voto alla lista 2

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti di lista validi . . »

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 30 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 50 61 2 3 4 5 6 7 8 9 50	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 3 3 3 3 3 3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 50 61 2 3 4 5 6 7 8 9 50

Voto a Caio (Es. 12, 13)


tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti di preferenza»

Voto al sindaco

						Ī	_	•			•	-				-			O SII e att										
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	ത	220	1	2	3	4	5	6	7	8	ത	230	1	2	თ	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	ത	280	1	2	3	4	5	6	7	8	ത	290	1	2	თ	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

VOTO DISGIUNTO NEI COMUNI SINO A 15.000 ABITANTI


ESEMPIO 14




Art. 63, comma 4, LR 19/2013

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, se l'elettore ha espresso un voto per un candidato alla carica di sindaco e un voto per una lista allo stesso non collegata, è valido il voto per il candidato sindaco e nullo il voto alla lista.

ESEMPIO 15



ESEMPIO 16



In tutti questi casi trova applicazione l'**art. 63, comma 4, della LR 19/2013**. Pertanto, è attribuito un voto valido al candidato sindaco collegato alla lista 1, mentre è nullo il voto alla lista 2 e a Caio (Es. 15) e il voto a Caio (Es. 16).

In sostanza, nei **comuni sino a 15.000 abitanti**, la scheda con un voto disgiunto è una scheda con voto valido per il sindaco e nullo per le liste.

Voto nullo alla lista 2

(Es. 14, 15) tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti di lista nulli»

X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	4
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	16
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	24
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	28
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	32
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	36
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	4

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI
		E NON ATTRIBUITI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 60 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 30 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 0 61 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Voto nullo a Caio (Es. 15, 16)


tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti nulli» di preferenza

Voto al sindaco

						_	_						_					-	SII e att			_	_						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	ത	310	1	2	3	4	5	6	7	8	ത	320	1	2	თ	4	5	6	7	8	တ	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

VOTO VALIDO PER IL SINDACO E NULLO PER LE LISTE

ESEMPIO 17



Il voto è attribuito solo al candidato sindaco collegato alla lista 1. Nullo il voto per le liste 2 e 3 in quanto l'elettore si è espresso in modo non univoco per quanto riguarda il voto di lista.

Voto nullo alle liste 2 e 3 tabelle «Elezione diretta del consiglio», parti riferite alla lista 2 e alla lista 3, tab. «Voti di lista nulli»


VOTI DI LISTA NULLI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	4
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	16
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	24
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	28
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	32
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	36
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40

Voto al sindaco

						٧	o	TI	VAL	ID	1	ΔL	C	14	ND	IE	Α	TC	SII	NI	Α	C	0						
						(co	mĮ	ores	i c	ĮΨ	ell	i c	or	ite	251	ta	ti (e att	ri	bι	ıit	i						
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	ფ	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	З	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
	_							_						_		_													


VOTO VALIDO PER IL SINDACO E NULLO PER LE LISTE

ESEMPIO 18




L'elettore si è espresso in modo non univoco per quanto riguarda il voto di lista.

ESEMPIO 19



Come nell'esempio 18, l'elettore si è espresso in modo non univoco per quanto riguarda il voto di lista.

ESEMPIO 20



Art. 63, comma 5, LR 19/2013

Se l'elettore non ha tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco e ha votato più contrassegni collegati al medesimo candidato sindaco, è nullo il voto alle liste e si intende validamente votato il candidato.

In tutti questi casi il voto è attribuito solo al candidato sindaco collegato alle liste 2 e 3.

Voto nullo alle liste 2 e 3

tabelle *«Elezione diretta del consiglio»*, parte riferita alla lista 2 e alla lista 3, tab. *«Voti di lista nulli»*


VOTI DI LISTA NULLI																																							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	4
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	16
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	24
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	28
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	32
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	36
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40

Voto al sindaco

						_	_		VAL ores			_						-				_	_						
	2	3	1	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	_	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	_	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	÷	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9		1		3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	_	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9		1		3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
	Ξ			_	=	=	_	_		_	_			_	Ξ			_		_	_		_	_	=			_	_

VOTO VALIDO PER IL SINDACO E NULLO PER LE LISTE


ESEMPIO 21



Caio è candidato della lista 3.

L'elettore si è espresso in modo non univoco per quanto riguarda il voto di lista. Avendo espresso il voto di preferenza in modo non corretto, neppure attraverso la preferenza si può desumere per quale lista l'elettore intendesse votare. Per quanto riguarda il voto al sindaco, l'esempio 21 è assimilabile all'esempio 20.


ESEMPIO 22



Caio è candidato della lista 3.

Come nell'esempio 21, l'elettore si è espresso in modo non univoco per quanto riguarda il voto di lista. Per quanto riguarda il voto al sindaco, l'esempio 22 è assimilabile all'esempio 19.

ESEMPIO 23



Tizia è candidata della lista 2; Caio è candidato della lista 3.

L'esempio 23 è assimilabile all'esempio 20.

In tutti questi casi il voto è attribuito solo al candidato sindaco collegato alle liste 2 e 3.

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI
		E NON ATTRIBUITI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 61 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70 70 70 70 70 70 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 121 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 50 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto nullo a Caio

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 3, tab. «Voti nulli» di preferenza

Tizia

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI
		E NON ATTRIBUITI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 30 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 60 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 30 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 60

Voto nullo a Tizia

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti nulli» di preferenza

Voto al sindaco

							_	_						_						O SII e att				_						
Г	Y	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
Ш	31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
Ш	61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
П	91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
Ш	121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
Ш	151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
Ш	181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
П	211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
Ш	241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
Ш	271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
Ш	301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
Ш	331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
Ш	361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
Ш	391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
П	421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
П	451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
П	481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
П	511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
П	541	2	თ	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
П	571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

EFFETTI DEL VOTO DI PREFERENZA SUL VOTO DI LISTA

ESEMPIO 24



Tizio è candidato della lista 1.

Il voto è attribuito alla lista 1, a Tizio e al collegato candidato sindaco ai sensi dell'art. 64, comma 1, LR 19/2013 "Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista cui appartengono i candidati indicati, sia ai candidati preferiti".

Voto alla lista 1

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi ...»

				٧	o	TI	D)	L	IS	TA	٧	٩L	IC)I	c	10	۷I	P	RE:	SIC	Ų	Εl	L	ıc	0	N.	ΤE	S	ГΑ	TIE	. /	١T	TF	RIE	ЗU	IT	1			
×	2	2	3	4	5	6	7	1	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	2	3	4	5	6	7	1	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	2	3	4	5	6	7		8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	2	3	4	5	6	7	·	8	တ	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	2	3	4	5	6	7	1	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	2	3	4	5	6	7	Ī	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	2	3	4	5	6	7	·	8	თ	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	2	3	4	5	6	7	·	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	2	3	4	5	6	7	ĺ	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	2	3	4	5	6	7	·	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	2	3	4	5	6	7	ſ	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440

Tizio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI
		E NON ATTRIBUITI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 30 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 30 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 50 61 2 3 4 5 6 7 8 9 50

Voto a Tizio

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di preferenza»

Voto nullo alla lista 2

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 2 tab. «Voti di lista nulli»

VOTI DI LISTA NULLI																																						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
	2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3	2 3 4 2 3 4	2 3 4 5 2 3 4 5	2 3 4 5 6 2 3 4 5 6	2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7	2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8	2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9	2 3 4 5 6 7 8 9 90 2 3 4 5 6 7 8 9 130 2 3 4 5 6 7 8 9 170 2 3 4 5 6 7 8 9 210 3 4 5 6 7 8 9 220 2 3 4 5 6 7 8 9 220 2 3 4 5 6 7 8 9 33	2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 300 1	2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2	2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 330 1 2 3	2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 9 30 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 30 1 2 3 4 4 2 3 4 5 6 7 8 9 9 20 1 1 2 3 4 4 2 3 4 5 6 7 8 9 9 20 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 9 20 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 9 20 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 9 20 3 1 2 3 4 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 30 3 1 2 3 4 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 30 30 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 30 3 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 9 30 3 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 9 30 3 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 9 30 3 3 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 9 30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 9 30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 9 30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 9 30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 9 30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 9 30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 9 30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 9 30 3 3 4 5 6 7 8 9 9 30 3 3 4 5 6 7 8 9 9 30 3 3 4 5 6 7 8 9 9 30 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 4 6 7 8 9 9 3 3 4 6 7 8 9 9 3 9 3 9 3 4 7 8 9 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3	2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 2 10 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 2 20 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 2 20 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 2 20 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 2 20 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 2 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 1 2 3 4 5 7 8 3 3 3 3 1 2 3 4 5 7 8 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	2 3 4 5 6 7 8 9 9 00 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 00 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 00 1 2 3 4 5 6 6 2 3 4 5 6 7 8 9 9 00 1 2 3 4 5 6 6 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 100 1 2 3 4 5 6 6 2 3 4 5 6 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 6 2 3 4 5 6 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 6 2 3 4 5 6 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 6 2 3 4 5 6 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 6 2 3 4 5 6 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 6 2 3 4 5 6 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 6 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 300 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 300 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 300 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 300 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 300 1 2 3 4 5 6	2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 50 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6	2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 3 250 1 2 3 4 5 6 7 8	2 3 4 5 6 7 8 9 9 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 3 3 4 5 6 7 8 9 9 1 3 3 4 5 6 7 8 9 9 1 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 4 5 6 7 8 9 1 3	2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 2 3 4 5 6 7 8 9 3 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 20 2 3 4 5 6 7 8 9 3 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 30	2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 300 1	2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7	2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 20 12 3 2 3 4 5 6 7 8 9 9 00 12 3 2 3 4 5 6 7 8 9 9 00 12 3 2 3 4 5 6 7 8 9 9 00 12 3 4 5 6 7 8 9 9 00 12 3 3 4 5 6 7 8 9 9 100 12 3 2 3 4 5 6 7 8 9 9 100 12 3 2 3 4 5 6 7 8 9 100 12 3 2 3 4 5 6 7 8 9 100 12 3 2 3 4 5 6 7 8 9 100 12 3 2 3 4 5 6 7 8 9 100 12 3 2 3 4 5 6 7 8 9 100 12 3 2 3 4 5 6 7 8 9 100 12 3 2 3 4 5 6 7 8 9 100 12 3 2 3 4 5 6 7 8 9 100 12 3 2 3 4 5 6 7 8 9 100 12 3 2 3 4 5 6 7 8 9 100 12 3 2 3 4 5 6 7 8 9 200 12 3 2 3 4 5 6 7 8 9 200 12 3 3 4 5 6 7 8 9 200 12 3 2 3 4 5 6 7 8 9 200 12 3 2 3 4 5 6 7 8 9 200 12 3 4 5 6 7 8 9 200 12 3 2 3 4 5 6 7 8 9 300 12 3	2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 100 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 9 100 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 9 100 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 9 100 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 9 100 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 9 100 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 9 100 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 9 100 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 9 100 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 5 6 7 8 9 9 100 1 2 3 4 2 3 4 3 5 6 7 8 9 9 100 1 2 3 4 2 3 4 3 5 6 7 8 9 9 100 1 2 3 4 2 3 4 3 5 6 7 8 9 9 100 1 2 3 4 2 3 4 3 5 6 7 8 9 9 100 1 2 3 4 2 3 4 3 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 2 3 4 3 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 2 3 4 3 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 2 3 4 3 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 2 3 4 3 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 2 3 4 3 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 2 3 4 3 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 2 3 4 3 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 3 4 3 6 6 7 8 8 9 100 1 2 3 4 3 4 3 6 6 7 8 8 9 100 1 2 3 4 3 4 3 6 6 7 8 8 9 100 1 2 3 4 3 4 3 6 6 7 8 8 9 100 1 2 3 4 3 4 3 6 6 7 8 8 9 100 1 2 3 4 3 4 3 6 6 7 8 8 9 100 1 2 3 4 3 4 3 6 6 7 8 8 9 100 1 2 3 4 4 3 6 6 7 8 8 9 100 1 2 3 4 4 3 6 6 7 8 8 9 100 1 2 3 4 4 3 6 6 7 8 8 9 100 1 2 3 4 4 3 6 6 7 8 8 9 10 1 2 3 4 4 3 6 6 7 8 8 9 10 1 2 3 4 4	2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1	2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 9 20 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 20 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 9 10 1 2 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 8	2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6	2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 10 2 3 4 5 6 7 8 9 30 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 70 2 3 4 5 6 7 8 9 40 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 6 1 2 3	2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7	2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 1	2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1	2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 1	2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9	2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5	2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5

Voto al sindaco

						_	_		VAL				_					-				_	_						
						_	0	mĮ	ores	1 0	lu	eII	1 0	or	ITE	25	ta	CI (e att	.rı	Dι	IJτ	<u>'</u>						
X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8															9	30													
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
				=				=										=					=						

EFFETTI DEL VOTO DI PREFERENZA SUL VOTO DI LISTA

ESEMPIO 25

		Tizio
Nome e cognome	(1)	
(Candidato alla carica di sindaco)		(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
Nome e cognome		(vot a preferad and carea a consigned community
(Candidato alla carica di sindaco)	2	

Tizio è candidato della lista 1.

Il voto è attribuito alla lista 1, a Tizio e al collegato candidato sindaco ai sensi dell'**art. 64, comma 2, LR 19/2013** "Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze in corrispondenza di un contrassegno per candidati compresi nella lista corrispondente, il voto è attribuito alla lista e ai candidati preferiti".

VOTI DI LISTA VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI															OI	М	ΡF	₹E	SIC	Įί	JΕ	LL	ı	:c	N	TI	ES	T/	۱TI	Ε/	ΔT	TI	₹II	Βl	רונ	ΓI			
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440
441	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
521	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560
561	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
601	2	3	4	5	6	7	8	9	610	1	2	3	4	5	6	7	8	9	620	1	2	3	4	5	6	7	8	9	630	1	2	3	4	5	6	7	8	9	640
641	2	3	4	5	6	7	8	9	650	1	2	3	4	5	6	7	8	9	660	1	2	3	4	5	6	7	8	9	670	1	2	3	4	5	6	7	8	9	680
681	2	3	4	5	6	7	8	9	690	1	2	3	4	5	6	7	8	9	700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	710	1	2	3	4	5	6	7	8	9	720
721	2	3	4	5	6	7	8	9	730	1	2	3	4	5	6	7	8	9	740	1	2	3	4	5	6	7	8	9	750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	760
761	2	3	4	5	6	7	8	9	770	1	2	3	4	5	6	7	8	9	780	1	2	3	4	5	6	7	8	9	790	1	2	3	4	5	6	7	8	9	800

Voto alla lista 1

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi . . »

Tizio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 50 61 2 3 4 5 6 7 8 9 7	X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 30 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 50

Voto a Tizio


tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di preferenza»

Voto al sindaco

							-	_										-		SII e att				_						
I		^	^	_	ı,	1	1-7	_	^	40	-	١.	١,	-	l e	^	-	8	9		-	^	^	-	l c	^	-	_	_	
H	Χ.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	4	-	-	20	1	2	3	4	5	6	4	8	9	30
1 -	31	2	3	4	5	6	÷	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
1 -	31	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	4	8	9	80	1	2	3	4	5	6	4	8	9	90
1 -	91	2	3	4	5	6	÷	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
11	21	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
1 -	51	2	3	4	5	6	÷	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
11	81	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
1 -	11	2	3	4	5	6	·	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
L2	41	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
L2	71	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
L3	01	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
3	31	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
3	61	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
 3	91	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
4	21	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
4	51	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
14	81	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
5	11	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
1 5	41	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
5	71	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
ட்	=	=	_	=		_	_	_	=		_	_	_	_	_	=	_	_	=		=	_	_	=	=	=	_	=	_	

EFFETTI DEL VOTO DI PREFERENZA SUL VOTO DI LISTA

ESEMPIO 26



Tizio è candidato della lista 1.

Il voto è attribuito alla lista 1, a Tizio e al collegato candidato sindaco ai sensi dell'**art. 64, comma 3, LR 19/2013** "Sono valide le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello in corrispondenza della lista votata, quando i candidati preferiti appartengono alla lista votata".

				٧	0	TI	D	П	LIS	STA	V	ΑΙ	.11	ΟI	C	0	М	ΡI	RE	SIC	Įί	JΕ	LL	.I C	:c	N	TI	ES	T/	١TI	E /	ΔT	TI	₹II	Βl	JΙΊ	ī			
7		2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41		2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	ı	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
32	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
36	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440
44	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
48	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560
56	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	610	1	2	3	4	5	6	7	8	9	620	1	2	3	4	5	6	7	8	9	630	1	2	3	4	5	6	7	8	9	640
64	1	2	3	4	5	6	7	8	თ	650	1	2	3	4	5	6	7	8	9	660	1	2	3	4	5	6	7	8	9	670	1	2	3	4	5	6	7	8	9	680
68	1	2	3	4	5	6	7	8	9	690	1	2	3	4	5	6	7	8	9	700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	710	1	2	3	4	5	6	7	8	9	720
72	1	2	3	4	5	6	7	8	თ	730	1	2	3	4	5	6	7	8	9	740	1	2	3	4	5	6	7	8	9	750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	760
76	1	2	3	4	5	6	7	8	9	770	1	2	3	4	5	6	7	8	9	780	1	2	3	4	5	6	7	8	9	790	1	2	3	4	5	6	7	8	9	800

Voto alla lista 1

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi ...»

Tizio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 30 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 50 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 30 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 50 61 2 3 4 5 6 7 8 9 50


Voto a Tizio

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di preferenza»

Voto al sindaco

31							_	_						_					-	SII		-	_	_						
31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6							_	0	m	pres	I C	lu	ell	ıc	or	ıte	251	ta	ti	e att	ri	bι	iit	<u> </u>						
61 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6	X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
91 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 151 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 151 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 121 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 271 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 301 2 3 4 5 6 7 8 9 340 1 2 3 4 5 6 7 8 9 320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 30 30 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 30 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 30 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 30 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 30 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 30 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 30 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 30 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 30 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 30 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 30 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 30 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 30 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 30 30 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 3 30 30 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 3 30 30 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 3 30 30 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 3 30 30 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
121 2 3 4 5 6 7 8 9 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 3 4 5 6 7 8 9 340 3 3 3 3 3 3 3 3 3	61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
151 2 3 4 5 6 7 8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 189 181 2 3 4 5 6 7 8 9 181 2 3 4 5 6 7 8	91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
181 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2	121	2	თ	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	ത	140	1	2	თ	4	5	6	7	8	9	150
211 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 340 1 2 3 4 5 6 7 8 9 340 34 5 8 9 340 34	151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 271 2 3 4 5 6 7 8 9 280 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280 1 2 3 4 5 6 7 8 9 290 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 301 2 3 4 5 6 7 8 9 310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 350 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3	181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
271 2 3 4 5 6 7 8 9 280 1 2 3 4 5 6 7 8 9 310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 340 1 2 3 4 5 6 7 8 9 340 1 2 3 4 5 6 7 8 9 340 1 2 3 4 5 6 7 8 9 340 1 2 3 4 5 6 7 8 9 340 1 2 3 4 5 6 7 8 9 340 1 2 3 4 5 6 7 8 9 340 1 2 3 3 350 1 <th>211</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>220</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>230</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>240</th>	211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
301 2 3 4 5 6 7 8 9 310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 331 2 3 4 5 6 7 8 9 340 1 2 3 4 5 6 7 8 9 350 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3	241	-	_	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	_	4	5	6	7	8	9	270
331 2 3 4 5 6 7 8 9 340 1 2 3 4 5 6 7 8 9 340 3 2 3 4 5 6 7 8 9 350 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3	271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
	301	_	•	4	_	6	7	•	_	310	1	_	_	4	_	·	7	_	9	320	1	_	•	4	_	6	7	8	9	330
361 2 3 4 5 6 7 8 9 370 1 2 3 4 5 6 7 8 9 380 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 7 8 9 3 7 8 9	331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
	361	2	_	4	_	6	7	8	9	370	1	_	3	4	5	6	7	_	9	380	1	2	_	4	5	6	7	8	9	390
	391	2	_	4	·	6	7	8	9	400	1	_	3	4	5	6	7	_	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
		_	•	4	_	·	7	•	_	430	1	_	_	4	_	·	7	-	•	440	1	2	•	4	_	·	7	_	9	450
451 2 3 4 5 6 7 8 9 460 1 2 3 4 5 6 7 8 9 470 1 2 3 4 5 6 7 8 9 470 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4	451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
	481	_	_	4	_	·	7	•	_	490	1	_	_	4	5	·	7	_	9	500	1	_	•	4	_	6	7	8	9	510
511 2 3 4 5 6 7 8 9 520 1 2 3 4 5 6 7 8 9 520 1 2 3 4 5 6 7 8 9 530 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5	511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
	541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	_	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571 2 3 4 5 6 7 8 9 580 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 6 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6	571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

ESEMPIO 27



Caio è candidato della lista 2.

Il voto è attribuito alla lista 3 e al collegato candidato sindaco; nullo il voto di preferenza ai sensi dell'**art. 64, comma 4, lett. c, LR 19/2013** "Sono nulli i voti di preferenza espressi per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata".

			٧	0	TI	D	П	LIS	STA	٧	Αl	.11	ΟI	C	0	М	ΡI	₹E	SIC	Įί	JE	LL	IC	0	N	TI	ES	T/	١TI	Ε/	ΑT	TI	RI	Βl	J۱٦	П			
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440
441	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
521	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560
561	2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
601	2	3	4	5	6	7	8	9	610	1	2	3	4	5	6	7	8	9	620	1	2	3	4	5	6	7	8	9	630	1	2	3	4	5	6	7	8	9	640
641	2	3	4	5	6	7	8	9	650	1	2	3	4	5	6	7	8	9	660	1	2	3	4	5	6	7	8	9	670	1	2	3	4	5	6	7	8	9	680
681	2	3	4	5	6	7	8	9	690	1	2	3	4	5	6	7	8	9	700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	710	1	2	3	4	5	6	7	8	9	720
721	2	3	4	5	6	7	8	9	730	1	2	3	4	5	6	7	8	9	740	1	2	3	4	5	6	7	8	9	750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	760
761	2	3	4	5	6	7	8	9	770	1	2	3	4	5	6	7	8	9	780	1	2	3	4	5	6	7	8	9	790	1	2	3	4	5	6	7	8	9	800

Voto alla lista 3

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 3, tab. «Voti di lista validi ...»

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 40 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 50 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 40 81 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70


Voto nullo a Caio

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti nulli» di preferenza

Voto al sindaco

							_	_						_						O SII e att		-	_	_						
<u></u>		2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
6		2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
9	П	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
27	1	2	3	4	5	6	7	8	ത	280	1	2	3	4	5	6	7	8	ത	290	1	2	თ	4	5	6	7	8	9	300
30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
33	1	2	3	4	5	6	7	8	ത	340	1	2	3	4	5	6	7	8	ത	350	1	2	თ	4	5	6	7	8	9	360
36	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
39	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
42	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
45	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
48	1	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
51	-	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
54	-	2	3	4	5		_	8	9	550	1	_	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
57	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	

ESEMPIO 28



Tizio e Sempronio sono candidati della lista 1.

Il voto è attribuito alla lista 1, a Tizio e al collegato candidato sindaco. È nulla la preferenza per Sempronio in quanto, nel caso di espressione di due preferenze, la seconda deve riferirsi ad un candidato di genere diverso rispetto al primo (artt. 12, comma 2, e 14, comma 2 LR 19/2013).

Voto alla lista 1

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi...»

			١	/(0.	ΤI	D	ı	L	IS	TA	V	٩L	IC)	C	10	41	PR	E:	SI Q	U	ΕL	LI	c	o	N.	ΓΕ	S	ГΑ	TIE	. /	١T	TR	l I	ЗU	IT	1			
	٠ ١	L		. 1	_	_	Ι.,	1.	۰.	^	40	<u> </u>	_	_		ı.	_	١,,	I۰	١,	-00		۱,	١,	<u> </u>	١	_	-	_	_		<u> </u>	I۰	٦		۱,	_	-	١,	_	40
LA		3	-	4	5	6	Ľ	-	-	9	10	1	2	3	4	5	6	_	8	9	20	1	2	3	Н	5	6	1	8	9	30	1	2	3	4	5	6	-	8	9	40
41	2	3	3 4	4	5	6	7	ŀ	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	4	5	6	7	ŀ	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	3	4	5	6	7	1	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	3	4	5	6	7	1	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	3 4	4	5	6	7	1	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	3	4	5	6	7	1	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	3 4	4	5	6	7	Ī	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	3 4	4	5	6	7	1	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	3	4	5	6	7	1	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	4	5	6	7	1	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440

Tizio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI
		E NON ATTRIBUITI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 30 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 30 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 50

Voto a Tizio

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di preferenza»

Sempronio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 50 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60
61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	241 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280	61 2 3 4 5 6 7 8 9 70


Voto nullo a Sempronio

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti nulli» di preferenza

Voto al sindaco

						_	_					_	_					-	SII e att		-	_	_						
Y	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	ത	290	1	2	თ	4	5	6	7	8	თ	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	_	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5		_	8	9	550	1	_	_	4	5		7	8	9	560	1	_	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

ESEMPIO 29



Tizia è candidata della lista 1; Caio è candidato della lista 2.

Il voto è attribuito alla lista 1, a Tizia e al collegato candidato sindaco mentre il voto di preferenza per Caio è nullo (art. 64, comma 4, lett. c, LR 19/2013 "Sono nulli i voti di preferenza espressi per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata").

Voto alla lista 1

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi...»

			٧	0	TI	D	П	LIS	ST	Ά	V	٩L	ID	ı	c	10	41	PR	E:	SI Q	U	ΕL	LI	c	o	N.	ГΕ	S	ГΑ	TIE		١T	TR	l I	вU	IT	ı			
	_	_		_	_	_	_	_	_					_	_	_	_	_	_		_			_	_						_		_	_	_				_	
\mathbf{x}	2	3	4	5	6	7	8	9	1	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	1	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	1	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	1	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	1	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	2	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	2	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	2	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	3	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	3	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401	2	3	4	5	6	7	8	9	4	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440

Tizia

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 30 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 50 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 30 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 50 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto a Tizia

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di preferenza»

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 9 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 9 60 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70


Voto nullo a Caio

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti nulli» di preferenza

Voto al sindaco

						_	_						_						O SII e att		-	_	_						
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	თ	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	ത	170	1	2	თ	4	5	6	7	8	თ	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	_	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	_	_	4	5	6	7	8	9	500	1	_	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	_	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

ESEMPIO 30



Tizia è candidata della lista 2; Caio è candidato della lista 3.

Il voto è attribuito alla lista 2, a Tizia e al collegato candidato sindaco mentre il voto di preferenza per Caio è nullo (art. 64, comma 4, lett. c, LR 19/2013 "Sono nulli i voti di preferenza espressi per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata").

Voto alla lista 2

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti di lista validi ...»

				٧	0	TI	D)	L	IS	TA	V	٩L	IC)I	C	10	41	PR	E:	SI Q	U	ΕL	LI	C	0	N.	ΤE	S.	ГΑ	TIE		ıΤ	TR	l I	BU	IT	1			
~	_	2	3	4	5	6	17	1	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	+	2	3	4	5	-	-	+	÷	9	50	1	2	3	4	_	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81		2	3	4	5	6	7	1	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
12	1	2	3	4	5	6	7	·	8	တ	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
16	1	2	თ	4	5	6	7	·	8	თ	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
20	1	2	3	4	5	6	7	·	8	ø	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
24	1	2	3	4	5	6	7	1	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
28	1	2	3	4	5	6	7	1	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
32	1	2	3	4	5	6	7	·	8	ø	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
36	1	2	3	4	5	6	7	ſ	8	თ	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
40	1	2	3	4	5	6	7	1	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440

Tizia

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI
		E NON ATTRIBUITI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 30 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 50 61 2 3 4 5 6 7 8 9 50

Voto a Tizia

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti di preferenza»

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 30 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 50 61 2 3 4 5 6 7 8 9 60	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 5 7 8 9 5 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 30 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 50 51 2 3 4 5 6 7 8 9 50


Voto nullo a Caio

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 3, tab. «Voti nulli» di preferenza

Voto al sindaco

						_	_		VAL ores			_						-				_	_						
Y	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4		6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

ESEMPIO 31



Il voto è attribuito alla lista 1 e al collegato candidato sindaco. Il voto di preferenza è nullo per l'impossibilità di esprimere la preferenza con indicazioni numeriche (art. 64, comma 4, lett. d, LR 19/2013 "Sono nulli i voti di preferenza espressi numericamente anzichè nominalmente").

In questo caso, piuttosto che di nullità, è più corretto parlare di inefficacia del voto di preferenza considerato che, non essendo possibile individuare un determinato candidato, non è neppure possibile registrare alcun voto.

				٧	o'	TI	D) I	LI	STA	٧	ΑI	.11	ΟI	C	OI	М	ΡF	₹E	SIC	Įί	JΕ	LL	I	:0	N	TE	S	T/	١TI	Ε/	ΑT	TI	₹II	вι	רונ	П			
X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41		2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	1	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	t	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	Ī	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	1	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400
401		2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420	1	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440
441	Ī	2	3	4	5	6	7	8	9	450	1	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481		2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510	1	2	3	4	5	6	7	8	9	520
521	Ī	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560
561		2	3	4	5	6	7	8	9	570	1	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600
601	t	2	3	4	5	6	7	8	9	610	1	2	3	4	5	6	7	8	9	620	1	2	3	4	5	6	7	8	9	630	1	2	3	4	5	6	7	8	9	640
641	t	2	3	4	5	6	7	8	9	650	1	2	3	4	5	6	7	8	9	660	1	2	3	4	5	6	7	8	9	670	1	2	3	4	5	6	7	8	9	680
681	1:	2	3	4	5	6	7	8	9	690	1	2	3	4	5	6	7	8	9	700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	710	1	2	3	4	5	6	7	8	9	720
721	t	2	3	4	5	6	7	8	9	730	1	2	3	4	5	6	7	8	9	740	1	2	3	4	5	6	7	8	9	750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	760
761	İ	2	3	4	5	6	7	8	9	770	1	2	3	4	5	6	7	8	9	780	1	2	3	4	5	6	7	8	9	790	1	2	3	4	5	6	7	8	9	800

Voto alla lista 1


tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista validi...»

VOTI VALIDI AL CANDIDATO SINDACO compresi quelli contestati e attribuiti


7 8 9 **10** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **20** 1 2 3 4 5 1 120 7 8 9 **70** 1 5 6 7 8 9 **100** 1 180 5 6 7 8 9 130 1 2 200 1 230 1 260 1 2 3 4 290 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 **250** 331 320 1 350 1 1 1 1 7 8 9 **460** 1 1 2 8 4 5 6 7 8 9 **520** 1 2 1

Voto al sindaco

ESEMPIO 32



ESEMPIO 33



In entrambi i casi **la scheda è nulla** in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (**art. 63, comma 3, lett. c, e comma 6, LR 19/2013**).

Nullità della scheda

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte finale, tab. «Schede nulle»

											S	Cŀ	łE	DI	E N	١U	L	LE											
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

Voto nullo alla lista 1 (Es. 33) tabelle «*Elezione diretta del consiglio*», parte riferita alla lista 1, tab. «*Voti di lista nulli*»


															v	71	n	ח	LIS	т	^	NI		ī	_														
															<u> </u>	_	<u>''</u>	_			_	14	_	_	_														
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400

Voto nullo ai due sindaci


tabelle *«Elezione diretta del sindaco»*, parti riferite a ciascuno dei due candidati, tab. *«Voti nulli»*

								١	/0	TIN	1U	ILI	J							
П	X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20
П	21	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
Ш	41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
Ш	61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
Ш	81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
Ш	101	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
Ш	121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140
Ш	141	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
Ш	161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
П	181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
П	201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
Ш	221	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
	201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	-	8	9	220

ESEMPIO 34



ESEMPIO 35



Tizio è candidato della lista 1.

In entrambi i casi **la scheda è nulla** in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (art. 63, comma 3, lett. c, e comma 6, LR 19/2013).

Nullità della scheda

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte finale, tab. «Schede nulle»

											S	Cŀ	łΕ	DI	ΕN	١U	ILI	LE											
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

Voto nullo alla lista 1

(Es. 35) tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti di lista nulli»

															V	0.	ΓI	D	LIS	T.	Α	N	UL	Ш															
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	16
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	24
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	28
281	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	32
321	2	3	4	5	6	7	8	9	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	36
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40

Tizio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 0 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 0 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 0 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 0 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 0 1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 44 2 3 4 5 6 7 8 9 40 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto nullo a Tizio


tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 1, tab. «Voti nulli» di preferenza

Voto nullo ai due sindaci


tabelle *«Elezione diretta del sindaco»*, parti riferite a ciascuno dei due candidati, tab. *«Voti nulli»*

							١	0	TI N	IU	ILI	J							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20
21	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
101	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140
141	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
221	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240

ESEMPIO 36



ESEMPIO 37



Tizia è candidata della lista 1; Caio è candidato della lista 2.

In entrambi i casi **la scheda è nulla** in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (art. 63, comma 3, lett. c, e comma 6, LR 19/2013).

Nullità della scheda

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte finale, tab. «Schede nulle»

											S	Cŀ	łΕ	DI	ΕN	١U	ILI	LE											
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

Voto nullo alle liste 1 e 2

(Es. 37)
tabelle «Elezione diretta del consiglio»,
parti riferite a ciascuna delle due liste,
tab. «Voti di lista nulli»

																	۷	0.	П	D	LIS	ST	Α	N	U	LL	Ī											_			
K	<u> </u>	2	3	4	5	6	7	8	9	1	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	П	2	3	4	5	6	7	8	9	1	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	П	2	3	4	5	6	7	8	9	ı	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ı	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ı	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ī	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270	1	2	3	4	5	6	7	8	9	280
28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320
32	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	330	1	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
36	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	400

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 60 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70 61 7 8 7 8 9 70 62 7 8 9 70 7 8 9 70 8 9 70 70 70 9 9 9 9 70 9 9 9 9 70 10 9 9 9 70 11 9 9 9 9 70 12 9 9 9 9 70 13 9 9 9 9 14 9 9 9 9 15 9 9 9 16 9 9 9 9 17 9 9 9 18 9 9 9 18 9 9 9 18 9 9 9 18 9 9 9 18 9 9 9 18 9 9 9 18 9 18 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 40 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto nullo a Tizia e a Caio


tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alle due liste, tab. «Voti nulli» di preferenza

Voto nullo ai due sindaci

tabelle *«Elezione diretta del sindaco»*, parti riferite a ciascuno dei due candidati, tab. *«Voti nulli»*

							١	0	TI N	IU	ILL	J							
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20
21	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
41	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80
81	2	3	4	5	6	7	8	9	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	100
101	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140
141	2	3	4	5	6	7	8	9	150	1	2	3	4	5	6	7	8	9	160
161	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200
201	2	3	4	5	6	7	8	9	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	220
221	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240

ESEMPIO 38



Caio è candidato della lista 2.

La **scheda** è **nulla** in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (art. 63, comma 3, lett. c, LR 19/2013).

Nullità della scheda

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte finale, tab. «Schede nulle»

											S	Cŀ	łE	DI	ΕN	١U	ILI	LE											
T	12	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	12	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	7	8	9	400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	7	8	9	440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	450
451	2	3	4	5	6	7	8	9	460	1	2	3	4	5	6	7	8	9	470	1	2	3	4	5	6	7	8	9	480
481	2	3	4	5	6	7	8	9	490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	1	2	3	4	5	6	7	8	9	540
541	2	3	4	5	6	7	8	9	550	1	2	3	4	5	6	7	8	9	560	1	2	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	1	2	3	4	5	6	7	8	9	590	1	2	3	4	5	6	7	8	9	600

Caio

VOTI NULLI	VOTI VALIDI COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI	VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 60 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 80 81 2 3 4 5 6 7 8 9 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 90 41 2 3 4 5 6 7 8 9 95 51 2 3 4 5 6 7 8 9 90 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70

Voto nullo a Caio

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte riferita alla lista 2, tab. «Voti nulli» di preferenza

ESEMPIO 39

Nome e cognome (Candidato alla carica di sindaco)	1	I (Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)
	2	
	<u> </u>	(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

La **scheda** è **nulla** in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (art. 63, comma 3, lett. c, e art. 64, comma 4, lett. d, LR 19/2013).

Nullità della scheda

tabelle «Elezione diretta del consiglio», parte finale, tab. «Schede nulle»

											S	Cŀ	łE	DI	E N	١U	ILI	LΕ											
X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30
31	2	3	4	5	6	7	8	9	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	60
61	2	3	4	5	6	7	8	9	70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	90
91	2	3	4	5	6	7	8	9	100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	120
121	2	3	4	5	6	7	8	9	130	1	2	3	4	5	6	7	8	9	140	1	2	3	4	5	6	7	8	9	150
151	2	3	4	5	6	7	8	9	160	1	2	3	4	5	6	7	8	9	170	1	2	3	4	5	6	7	8	9	180
181	2	3	4	5	6	7	8	9	190	1	2	3	4	5	6	7	8	9	200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	210
211	2	3	4	5	6	7	8	9	220	1	2	3	4	5	6	7	8	9	230	1	2	3	4	5	6	7	8	9	240
241	2	3	4	5	6	7	8	9	250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	260	1	2	3	4	5	6	7	8	9	270
271	2	3	4	5	6	7	8	9	280	1	2	3	4	5	6	7	8	9	290	1	2	3	4	5	6	7	8	9	300
301	2	3	4	5	6	7	8	9	310	1	2	3	4	5	6	7	8	9	320	1	2	3	4	5	6	7	8	9	330
331	2	3	4	5	6	7	8	9	340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	350	1	2	3	4	5	6	7	8	9	360
361	2	3	4	5	6	7	8	9	370	1	2	3	4	5	6	7	8	9	380	1	2	3	4	5	6	7	8	9	390
391	2	3	4	5	6	Ļ	8	9	400	Ļ	2	3	4	5	6	Ľ	8	9	410	Ļ	2	3	4	5	6	_	8	9	420
421	2	3	4	5	6	7	8	9	430	1	2	3	4	5	6	4	8	9	440	1	2	3	4	5	6	4	8	9	450
451	2	3	4	5	6	<u>/</u>	8	9	460	Ļ	2	3	4	5	6	Ļ	8	9	4/0	Ļ	2	3	4	5	6	_	8	9	480
481	2	3	4	5	6	1/	8	9	490	1	2	3	4	5	6	4	8	9	500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	510
511	2	3	4	5	6	7	8	9	520	1	2	3	4	5	6	7	8	9	530	H	5	3	4	5	6	7	8	9	540
541	늗	3	4	5	6	/	8	9	550 580	1	1	3	4	5	6	<u>/</u>	8	9	560 590	Ļ	5	3	4	5	6	7	8	9	570
571	2	3	4	5	6	7	8	9	580	Ц	2	3	4	5	6	4	8	9	590	٢	2	3	4	5	6	_	8	9	600

Allegato C

Destinazione delle buste dell'Ufficio elettorale di sezione

BUSTA	CONTENUTO	DESTINAZIONE
	DA USARE LA SERA DEL SABATO	
BUSTA 1 C	Per la conservazione del bollo della sezione, delle matite copiative e di tutti gli atti e gli stampati occorrenti per le operazioni della sezione	Per uso interno dell'Ufficio elettorale di sezione
	DA USARE LA SERA DELLA DOMENICA	
BUSTA 2 C	Per la conservazione del bollo della sezione, delle matite copiative e di tutti gli atti e gli stampati occorrenti per le operazioni della sezione	Per uso interno dell'Ufficio elettorale di sezione
	BUSTE DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLA VOTAZ	IONE E PRIMA DI INIZIARE LO SCRUTINIO
BUSTA 3 C	LISTE DELLA VOTAZIONE	Nel primo turno non viene utilizzata, data la con- temporaneità con i referendum abrogativi Nel secondo turno viene trasmessa alla Segreteria del Comune
BUSTA 4 C	SCHEDE AVANZATE ALLA CHIUSURA DELLA VOTAZIONE	Alla Segreteria del Comune
	BUSTE DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLE OPERA	ZIONI DI SCRUTINIO
BUSTA 5/bis C	SCHEDE DETERIORATE, RICONSEGNATE NON AUTENTI- CATE, RITIRATE AD ELETTORI PER ARTIFICIOSO INDUGIO NEL VOTO O PERCHÈ NON SI SONO RECATI NELLA CA- BINA PER ESPRIMERE IL VOTO	Inserita nella Busta 5 C
BUSTA 5/ter C	SCHEDE BIANCHE, NULLE, SCHEDE CONTENENTI VOTI NULLI PER LE LISTE E VALIDI PER IL SINDACO, SCHEDE CONTENENTI VOTI DI PREFERENZA NULLI, SCHEDE CONTENENTI VOTI CONTESTATI, CARTE RELATIVE ALLE PROTESTE E AI RECLAMI	Inserita nella Busta 5 C
BUSTA 5/quater C	TABELLA DI SCRUTINIO "Elezione diretta del Consiglio comunale"; TABELLA DI SCRUTINIO "Elezione diretta del Sindaco"	Inserita nella Busta 5 C
BUSTA 5 C	VERBALE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E ATTI ALLEGATI BUSTA 5 /bis C BUSTA 5 /ter C BUSTA 5 /quater C	Al Comune, sede dell'Adunanza dei presidenti, insieme alla Busta 6 C
BUSTA 6 C	SCHEDE VALIDE	Al Comune, sede dell'Adunanza dei presidenti, insieme alla Busta 5 C
BUSTA 7 C	VERBALE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE da depositare nella Segreteria del Comune	Alla Segreteria del Comune
	BUSTE DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLE OPERA	ZIONI DEL SEGGIO
BUSTA 8 C	MATERIALE DA RICONSEGNARE AL COMUNE bollo della sezione, matite copiative e tutti gli atti, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati dopo le ope- razioni dell'Ufficio elettorale di sezione	Alla Segreteria del Comune